

Modello Organizzativo
ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

CHECKMAB SRL

CheckmAb S.r.l.

Sede legale: Viale Luigi Majno 26 - 20129 Milano

Sede Operativa: Padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi", c/o Ospedale Policlinico
Via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano

tel. +39 02 0066 0201 | **e-mail:** segreteria@checkmAb.eu | **C.F. e P.IVA** 10260750962

Versione

Versione	Data	Autore	Cambiamenti
1.0	28.02.2024	Studio Legale 'Pedersoli Gattai	===

Approvazione

Organo Direttivo	Entità	Data
Consiglio di Amministrazione		28.02.2024

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1	Quadro normativo	5
1.2	Reati presupposto della responsabilità amministrativa	5
1.3	Le sanzioni e i delitti tentati	6
1.4	Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001	8
1.5	Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	9
1.6	Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	10
2.	IL CONCRETO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA'	11
2.1	Adozione del Modello	12
2.2	Finalità del Modello	14
2.3	Struttura del Modello	14
2.4	Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello	15
2.5	Diffusione del Modello	17
3.	LA CORPORATE GOVERNANCE DI CHECKMAB S.R.L.	17
3.1	Modello di governo societario	17
3.2	L'assetto di corporate governance	18
3.3	Organi e funzioni di Società	18
3.4	Rappresentanza della Società e firma sociale	19
3.5	Il sistema dei controlli interni (SCI)	19
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO	19
4.1	Assetto strutturale dell'Organismo di Vigilanza	19
4.2	Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	20
4.3	Requisiti soggettivi di eleggibilità	20
4.4	Vicende modificative del rapporto	21
4.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	22
4.6	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	23
4.7	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e al sistema delle deleghe	23
4.8	Gestione	25
5.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	25
5.1	Principi generali	25
5.2	Provvedimenti disciplinari	26
6.	IL CODICE DI CONDOTTA	28
7.	GESTIONE DELLE PROCEDURE	32
8.	FUNZIONE E STRUTTURA DELLA "PARTE SPECIALE"	34
9.	REATI E COMPORTAMENTI A RISCHIO	35
9.1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)	35
9.2	Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)	51
9.3	Delitti contro l'industria ed il commercio	58
9.4	Reati in materia di riciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001)	62
9.5	Reati di criminalità informatica (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)	67
9.6	Violazioni in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)	77
9.7	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)	78
9.8	Reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/01)	83
9.9	Reati in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001)	85
9.10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)	87
9.11	Reati derivanti da impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)	89
9.12	Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)	91
9.13	Reati in materia tributaria (Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)	104
9.14	Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001)	116
9.15	Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001)	117

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Quadro normativo

Alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono oggi manifestazioni di criminalità d'impresa. Il ragguardevole incremento di tale fenomeno ha indotto il legislatore italiano a superare il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, dovendosi ammettere che, ormai, la *societas* può (e spesso vuole) delinquere.

Con l'emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), il legislatore delegato ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura, per l'appunto, forme di responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli.

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.

E in effetti, il naturale ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, che scaturisce dal quadro generale tratteggiato dal D.Lgs. n. 231/2001, è l'impresa in cui la commissione dei reati derivi non necessariamente da una specifica volontà sociale ma essenzialmente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali. Obiettivo primario ricercato dal legislatore è, pertanto, quello di favorire una cultura d'impresa in cui sia forte la vocazione preventiva, tesa a minimizzare il rischio che determinati reati, specificamente previsti, possano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, il D.Lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia: Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione europea; Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Nella presente versione del Modello Organizzativo tutti i precedenti riferimenti alle parole "Comunità europee" sono stati sostituiti con le parole "Unione europea", come disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

1.2 Reati presupposto della responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativo-penale dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il limite fondamentale consiste nel numero chiuso dei reati (c.d. reati presupposto) per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere in sede penale. Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'ente è stata successivamente estesa – per effetto di autonomi interventi legislativi del Parlamento – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi. Alla data di approvazione del presente documento, i reati dalla cui commissione tale responsabilità può discendere sono quelli elencati agli articoli da 24 a 25-duodevices del Decreto:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

- riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
 - reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies)
 - reati societari (art. 25-ter);
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
 - reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies);
 - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
 - reati ambientali (art. 25-undecies);
 - reati derivanti da impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
 - razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
 - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
 - contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
 - reati contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies)
 - riciclaggio, devastazione, saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

Inoltre, la legge n. 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel corpo del testo normativo di riferimento, ha esteso la responsabilità degli Enti anche alle ipotesi di commissione di reati cosiddetti transnazionali.

In un panorama di continuo aggiornamento del catalogo dei reati presupposto e di introduzione di nuove fattispecie di responsabilità per gli Enti, si segnala, per mera completezza, che il decreto legge n. 105/2019, recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2019, ha istituito il cd. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", attraverso il quale si vuole assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli Enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati. Tale normativa prevede una serie di obblighi informativi e procedurali per determinate categorie di soggetti, che tuttavia, saranno meglio individuati con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri da adottarsi entro quattro mesi dalla conversione in legge del predetto Decreto Legge n. 105/2019, e introduce nuove fattispecie penali integrando l'art. 24 bis comma 3, del D.Lgs. 231/2001. Si estende, quindi, in tal modo la responsabilità degli Enti anche per la violazione di adozione di misure per la sicurezza informatica. Le ulteriori modifiche/innovazioni normative sono listate nel prosieguo del presente Modello (si veda la sezione dedicata all'**Adozione del Modello**).

1.3 Le sanzioni e i delitti tentati

A caratterizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è l'applicazione all'ente di una **sanzione pecuniaria commisurata per quote** (art. 10 del Decreto). Nella commisurazione della sanzione il giudice penale determina il numero delle quote (non inferiore a cento e non superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto (valutabile a norma dell'art. 133, comma 1, c.p.), del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice determina altresì il valore unitario delle quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), tenuto conto

delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente destinatario della sanzione, allo scopo di assicurarne l'efficacia (art. 11 del Decreto).

La sanzione pecuniaria (che, in ragione di quanto sopra esposto, può arrivare fino ad un massimo di € 1.549.000,00) può essere ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se (art. 12 del Decreto):

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui l'ente abbia invece tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, si applicano, unitamente alla sanzione pecuniaria, **sanzioni interdittive** quali (art. 9, comma 2):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione - eventualmente limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni -, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni; hanno sempre ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e, in base al principio di legalità e tassatività che le contraddistingue, si applicano in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste. Oltre che al ricorrere delle condizioni dianzi citate, esse si applicano in caso di reiterazione degli illeciti, quando, cioè, l'ente - già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato - ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13, comma 3). Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini (Capo III, Sezione IV del Decreto, art. 45 e quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità a carico dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Giova rilevare che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie - comunque ridotte nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto - le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della sentenza di condanna che *può* essere disposta, a spese dell'ente, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato, prevista come *conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente*.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

Quando invece l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (art. 21 del Decreto).

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001

Presupposti perché un ente possa incorrere nella responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 – e che di conseguenza siano ad esso comminabili le sanzioni pecuniarie ed eventualmente anche interdittive dallo stesso Decreto previste – sono (art. 5, comma 1):

- che una persona che riveste posizione apicale all'interno dell'ente ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del decreto (art. 24 e ss.);
- che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o anche soltanto a suo vantaggio (quando, cioè, dal reato commesso, derivi per l'ente medesimo, indipendentemente dalla volontà dell'autore materiale del reato di favorirlo, un oggettivo vantaggio, sia esso patrimoniale – ad es. la realizzazione di un profitto – o non economico – ad es. una maggiore competitività nel mercato);
- che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, da un sistema in cui possa radicarsi una forma di colpa di organizzazione. Affinché il reato eventualmente commesso dalla persona fisica (soggetto apicale o sottoposto) possa essere considerato estraneo alla politica aziendale e in alcun modo riconducibile a una "colpa di organizzazione", il legislatore, con ciò valorizzando la funzione preventiva del sistema introdotto, ha previsto forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, qualora quest'ultimo dimostri, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale (art. 6 del Decreto):
 - di aver *adottato ed efficacemente attuato*, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione (di seguito "il Modello") idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 - che sia stato istituito, all'interno dell'ente stesso, un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di cui al punto precedente;
 - che le persone (soggetti in posizione apicale) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione dell'ente;
 - che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece del sottoposto all'altrui direzione, all'ente non sarà ascrivibile la responsabilità dipendente dal reato da questi commesso, quando il giudice non possa dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di

vigilanza. Inosservanza che si deve in ogni caso ritenere esclusa quando, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 del Decreto).

Requisito indispensabile perché, dall'adozione del Modello, derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente, è che esso venga efficacemente attuato. A tal riguardo, l'art. 7, comma 4 del Decreto recita: *“L'efficace attuazione del modello richiede: a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello**”.*

In ogni caso non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che ha commesso il reato (sia essa apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Ove, diversamente, sia riscontrabile un interesse solo “prevalente” nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce esenzione da responsabilità per l'ente, bensì la riduzione della pena ex art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interdittiva ex art. 13, ultimo comma del Decreto. La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Inoltre, per gli enti con sede principale in Italia, la responsabilità amministrativa sussiste anche per i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'ente, purché per non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

1.5 Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che svolgono funzioni di vertice riguardanti la rappresentanza, l'amministrazione e la direzione dell'ente (in quest'ultimo caso anche in relazione ad una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale).

La **rappresentanza** costituisce la legittimazione ad emettere o a ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente e si può distinguere in rappresentanza legale, quando riguarda l'esercizio della potestà dell'ente, e rappresentanza gestoria quando attenga all'esercizio dell'attività svolta dall'ente.

L'**amministrazione** attiene all'attività decisionale delle strategie d'impresa, di disposizione dei beni e di organizzazione degli atti negoziali, e all'esercizio della gestione della società con poteri di iniziativa, organizzazione, decisione e di rappresentanza nella gestione. Il codice civile all'art. 2380-bis prevede che la gestione dell'impresa spetti “esclusivamente agli amministratori i quali compiono operazioni per l'attuazione dell'oggetto sociale”.

La **direzione** è attività di attuazione di direttive strategiche e di organizzazione dell'attività.

I soggetti che tali funzioni svolgono si trovano in posizione c.d. “apicale” all'interno dell'ente e, stante il rapporto di immedesimazione organica con esso, ne rappresentano la volontà in tutti i suoi rapporti esterni (nel caso della scrivente società sono soggetti apicali il Presidente, i Consiglieri d'amministrazione, e i Responsabili di funzione con responsabilità strategiche).

La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001 al par. 3.2, lett. a) esclude i Sindaci dal novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente. Ciò in virtù del significato che il legislatore ha attribuito al termine “controllo” di cui al sopra citato art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, inteso in

quanto intimamente connesso alla funzione gestoria, come indice di dominio sull'ente, e non già esercitato sulla attività di gestione.

Tuttavia, tenuto conto del peculiare ruolo che la legge attribuisce al Collegio sindacale, in relazione al compito di controllo di legalità e di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. e a quanto previsto all'art. 2407 del medesimo codice civile, laddove si individua una responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, e considerando altresì il potere di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 2406 c.c., si ritiene che il presente Modello debba rivolgersi anche ai Sindaci per i quali è comunque possibile concorrere con gli apicali nella commissione di reati presupposto o agevolarne la commissione.

La seconda categoria di persone, contemplata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è invece rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti collocati in posizione "apicale". In detta categoria di persone – che comprende tutti i dipendenti e i collaboratori della società che non siano soggetti apicali nel senso dianzi precisato – rientrano anche i soggetti che occupano nell'organigramma dell'impresa i livelli dirigenziali diretti alla gestione e svolgimento di attività esecutive, in quanto sottoposti in via gerarchica ai soggetti apicali che esercitano, su di essi, l'attività di controllo e di vigilanza.

1.6 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (c.d. soggetti apicali), l'ente, gravato da una presunzione di responsabilità a suo carico, non risponde se prova che (art. 6):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il modello di organizzazione e di gestione.
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'**altrui direzione o vigilanza** (art. 7 del Decreto), sarà invece la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato - attuato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso, prima della commissione del reato da parte del sottoposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'ente risponderà, perciò, non tanto per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti sottoposti, ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, resa possibile da una serie di carenze o di negligenze "a monte" (mancata adozione di misure idonee a scongiurare o limitare il rischio di commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente).

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato.

Se, però, il reato è commesso da un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione del Modello non basta ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa; ad esso si richiede una prova di estraneità al reato più forte, dovendosi dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello, superandone, cioè, con l'inganno, tutti gli sbarramenti.

2. IL CONCRETO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA'

Come previsto dal Decreto, i Modelli di organizzazione e di gestione idonei a scongiurare i reati da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e di gestione, la Società ha espressamente tenuto conto - oltre che delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 231/2001 – e delle Linee Guida di Confindustria, nella loro versione aggiornata.

Tale sistema - ormai da anni attuato e continuamente aggiornato - mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, la società assicura la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo e mira ad evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze; è in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilisce attività di controllo ad ogni livello operativo; assicura sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo; consente la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

La società effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento dell'ente in operazioni illecite, un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o da inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni. La società è dotata di un sistema interno che permette di:

- organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe;
- regolamentare e documentare le attività che si svolgono all'interno della società;
- gestire i rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni;
- disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

La Società, al fine di attuare Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga, anche solo di fatto, per conto della Società delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura. La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla Società ed ai suoi soci sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili. Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice di Condotta aziendale. Le procedure sono state adottate affinché: (a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano definiti e conosciuti all'interno della Società; (b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; (c) ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione; (e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell'ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all'interno della Società dovrà poter giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della procedura. Qualsiasi condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata come inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili, ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa. In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o chiedere al responsabile della funzione risorse umane per ricevere le opportune indicazioni. I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice di Condotta aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti al superiore gerarchico ed al responsabile delle risorse umane, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della Società per chi effettuerà detta segnalazione.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

2.1 Adozione del Modello

La società, pur disponendo di un sistema di regole coerente e funzionale (oltre che alle finalità per cui esso è stato creato, anche, in astratto, alla prevenzione dei reati che, in base ad una valutazione di *risk assessment*, è emerso possano esservi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio), ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione e gestione che risponda alle finalità e alle più incisive prescrizioni per esso espressamente richieste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che la sua adozione rappresenti anche un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti di vertice, i dipendenti e i collaboratori della Società e per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, *partners*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Contestualmente all'approvazione del Modello da parte del Consiglio di amministrazione della società, viene nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") in attuazione di quanto previsto dal Decreto, avente i requisiti di professionalità, indipendenza e continuità d'azione e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Il Modello in esame è stato redatto seguendo le prescrizioni, tra le altre, di quanto contenuto nelle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 articolo 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari";
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 articolo 5 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati

- o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
 - Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizione di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della Legge 23 giugno 2017, n. 103”;
 - Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
 - Legge 3 maggio 2019, n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”;
 - Legge 21 maggio 2019, n. 43 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”;
 - Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica);
 - Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
 - Legge 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativi alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante in diritto penale”;
 - D.lgs. 184/2021 in materia di reati concernenti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - D.lgs. 195/2021 in materia di lotta al Riciclaggio;
 - Legge 283/2021 in materia di reati informatici;
 - Legge 22/2022 in materia di delitti contro il patrimonio culturale;
 - Legge 137/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Nella fase prodromica alla redazione del Modello, si è provveduto ad individuare le specifiche aree sensibili, ovvero le aree in cui l’attività societaria di può presentare rischi di commissione di illeciti. Il livello di criticità delle aree sensibili è stato determinato in base all’entità economica del danno cagionabile da un evento illecito (come risultato del suo impatto economico) e dalla probabilità del suo accadimento. L’identificazione dei rischi e delle collegate aree è stata svolta mediante un’attività di valutazione effettuata con i responsabili delle diverse Funzioni della Società ed attraverso lo sviluppo di un documento che ha condensato la mappatura di tutte le attività ed aree di rischio.

I risultati ottenuti nell’attività di *assessment* sono riportati nell’allegato al presente Modello, denominato “*Risk Assessment*”.

Il Modello costituisce atto di emanazione del vertice aziendale, nella sua collegialità. Anche l’aggiornamento del Modello sarà curata dal Consiglio di Amministrazione, di concerto, in collaborazione e su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

La valutazione di aggiornamento del documento dovrà essere effettuata in ogni caso, ove, in via esemplificativa:

- si sia verificata una modifica dell’assetto societario o di svolgimento dell’attività d’impresa;
- sia intervenuta un’innovazione o modifica normativa;
- si riscontrino carenze nel Modello stesso che necessiti di integrazioni;

- si palesino nuove aree di rischio o variazioni in quelle già oggetto di precedente valutazione.

2.2 Finalità del Modello

Il Modello predisposto dalla Società si prefigge lo scopo di affermare e diffondere una cultura di impresa improntata: 1) alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata; 2) al *controllo* che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, disposizioni, procedure organizzative, gestionali e di controllo che danno vita al Modello, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. In particolare, attraverso l'individuazione delle c.d. "**aree a rischio**", di cui sopra, ovvero delle attività o funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati ex D.Lgs. n. 231/2001, la società è in grado di commisurare i presidi da adottare con l'obiettivo di garantire che i rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente siano ridotti ad un "livello accettabile", tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto, risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto).

Il Modello realizzato integra così, completandolo, un efficace sistema generale di controllo preventivo, le cui componenti essenziali sono (o discendono da): 1) un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale; 2) una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente; 3) un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali; 4) uno stato di verificabilità, tracciabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi; 5) un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello; 6) un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione; 7) un obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche); 8) una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione; 9) una presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali; 10) un Codice di Condotta aziendale.

2.3 Struttura del Modello

Il documento si articola in due parti:

- una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto, le componenti fondamentali del Modello di organizzazione e gestione - tra cui l'Organismo di Vigilanza e il suo regolamento -, il sistema sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni del Modello stesso, nonché l'assetto di *corporate governance*;
- una parte speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici - ulteriori rispetto all'assetto di *corporate governance* - del modello.

Tali sono:

- le fattispecie di illecito presupposto, a cui si applica il Decreto, ritenute rilevanti per la Società;
- le aree a rischio interessate e i principi di controllo e di comportamento costituenti il Codice di Condotta a cui devono attenersi tutti coloro che operano in società e sono distintamente richiamati e descritti per ciascuna delle attività sensibili (si tratta di norme precise di comportamento - obblighi/divieti - che i destinatari del Modello devono rispettare nei rapporti con la società stessa, in ciascuna delle aree/attività sensibili potenzialmente interessate dalla commissione di detti reati ed espressamente individuate);
- la mappatura dei rischi realizzata per categorie di reato e per singole fattispecie di reato presupposto potenzialmente configurabili in relazione alle attività sensibili, tenuto conto della specifica organizzazione.

Per quel che specificamente concerne le aree di rischio mappate, sono state considerate rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la PA (articolo 24 e 25 del Decreto)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Criminalità fiscale (art. 25 quinquiesdecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies);
- Violazioni della Legge sulla protezione del Diritto d'autore (art. 25 novies);
- Falsità in monete, in carte di credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies).

Non sono state considerate rilevanti, o sono state ritenute scarsamente rilevanti, le seguenti famiglie di reati:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodecies)
- Reati di manipolazione del Mercato (art. 25 sexies);
- Reati transnazionali (L.146/2006);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco d'azzardo e di scommessa esercitati attraverso apparecchi vietati (art 25 quaterdecies);

Benché in esso soltanto richiamati, costituisce altresì, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Modello, il **Codice di Condotta**, adottato a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'ente.

2.4 Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello

L'art. 7, comma 4 del Decreto stabilisce che, *per una efficace attuazione del Modello* adottato, l'ente dovrà verificare periodicamente l'adeguatezza dello stesso, nonché modificarlo nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni previste, oppure quando intervengano dei mutamenti afferenti l'organizzazione o l'attività dell'ente, in modo tale da tenerlo aggiornato alla nuova situazione strutturale. In particolare, il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: che non siano state poste in essere azioni non in linea con il Modello e che, in particolare, siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente viene verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

A seguito delle verifiche summenzionate, l'Organismo di Vigilanza redige una relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di amministrazione della società, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), le modifiche e le integrazioni che, successivamente alla sua adozione, si rendessero necessarie al mantenimento nel tempo della sua efficacia, sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione della Società, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Specifici ruoli e responsabilità - anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - nel monitoraggio e nella gestione del Modello saranno inoltre attribuiti alle strutture di seguito indicate:

➤ **Area Compliance**

L'Area Compliance è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal Decreto, la funzione di Compliance supporta l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- il monitoraggio nel tempo in merito all'efficacia del Modello con riferimento alle regole e ai principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili;
- l'esame dell'informativa in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Alla funzione Compliance spetta inoltre il compito di mitigare il rischio di non conformità attraverso la verifica preventiva dei processi aziendali e della normativa interna emanata.

Con riferimento al Decreto, il Servizio Compliance:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i collaboratori sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice di Condotta, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

La funzione Compliance può essere esternalizzata in forza di specifico accordo contrattuale.

➤ **Unità organizzativa interna**

All'Unità organizzativa interna (incarnata anche da una sola Funzione *ad hoc*) è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi. Agli specifici fini del Decreto, l' Unità organizzativa ha la responsabilità di:

- rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

Unità organizzativa interna e Compliance sono ruoli che possono coesistere in capo alla stessa Funzione.

2.5 Diffusione del Modello

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso a tutti i livelli aziendali all'interno della propria organizzazione, determinando in tutti coloro che, in particolare, operano in nome e per conto dell'ente nelle "aree a rischio" la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni. Tale opera di divulgazione e di sensibilizzazione è altresì rivolta ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali con essa intercorrenti.

Per quanto detto, destinatari del Modello sono:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti (c.d. apicali) di cui alle lettere a) e b);
- tutti coloro che, più in generale, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'ente, pur non avendo un rapporto organico con esso.

L'attività di comunicazione (a mezzo di circolare interna) e di formazione (mediante *e-learning* e/o formazioni in aula), differenziata e graduata in relazione alle mansioni concretamente esercitate, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accuratezza, accessibilità, continuità e - con particolare riguardo per i neo-assunti - tempestività.

Tali attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e all'impatto che la normativa in esso richiamata ha sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. Tale attività di supervisione è svolta anche in relazione alla qualità del contenuto dei corsi e alla loro frequenza, sia in termini di erogazione sia in termini di partecipazione.

3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI CHECKMAB SRL

3.1 Modello di governo societario

La struttura societaria di CheckMab s.r.l. affida:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, la legale rappresentanza societaria, la funzione di supervisore del governo societario e garante delle dialettiche dei poteri;
- al Consiglio di amministrazione, la gestione strategica;

- a singoli Procuratori speciali, attività tipizzate;
- al Collegio Sindacale, compiti di controllo contabile e di *audit*.

3.2 L'assetto di corporate governance

Lo statuto sociale individua le seguenti funzioni di *governance*:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale unipersonale
- Procuratori speciali per singoli ambiti operativi;

3.3 Organi e funzioni di Società

L'organizzazione interna della società si articola in organi sociali, ognuno investito di proprie competenze. Informata a una chiara distinzione delle funzioni e ad un appropriato bilanciamento dei poteri, la *Corporate Governance* della Società, conformemente allo Statuto Sociale, è così strutturata:

➤ L'Assemblea dei soci

Delibera in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e secondo le modalità previste dagli articoli dello Statuto Sociale.

➤ Il Consiglio di Amministrazione

È investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le materie indicate dallo Statuto.

Il Consiglio è composto da un numero di amministratori che conta 5 membri.

Manca un Amministratore delegato, ma esiste un sistema di deleghe operative e una Procuratrice Speciale che opera sulla materie oggetto di specifica procura.

➤ Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente provvede affinché a tutti gli amministratori siano assicurate le prerogative dell'"agire in modo informato". Egli convoca con ordine del giorno il Consiglio di amministrazione e, se nominato, il comitato esecutivo e ne coordina i lavori.

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, anche in giudizio, ed esercita la firma sociale libera.

➤ Il Collegio sindacale

La società è dotata di un Collegio sindacale a composizione monocratica (il cosiddetto Sindaco Unico, nominato ai sensi di quanto previsto e disposto dalla Legge 35/2012).

3.4 Rappresentanza della Società e firma sociale

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce, nonché per materie specifiche, anche ad un altro Consigliere sulla base di specifica delega operativa ad attività di pagamento e stipula contrattuale, nei limiti dei poteri loro statutariamente conferiti.

La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli Procuratori speciali.

3.5 Il sistema dei controlli interni (SCI)

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza nei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (p.es.: disposizioni di servizio);
- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali.

❖ L'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001)

Opera per la prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da persone che vi rivestano posizioni apicali e da dipendenti, con ricadute sulla responsabilità amministrativa della Società. L'Organismo di Vigilanza riceve dalle funzioni di controllo regolare informativa/reportistica sui controlli da queste effettuati; l'OdV può altresì richiedere alle suddette funzioni ulteriori specifici controlli che ritenga necessario siano effettuati per la corretta gestione del Modello di organizzazione e gestione della società.

❖ L'assetto organizzativo di Checkmab s.r.l.

Checkmab è una società a responsabilità limitata, con sede a Milano, i cui oggetto sociale è costituito dalla ricerca e sviluppo a fini scientifici e commerciali, volta a dare attuazione ad un brevetto europeo per la cura del cancro. La società, tra i soci conta persone fisiche, ed enti. E' attiva nel settore scientifico e della ricerca. Conta un numero estremamente limitato di dipendenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO

4.1 Assetto strutturale dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società - l'Organismo di Vigilanza – dotato, perciò, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui attribuzione si basa sul congiunto riscontro dei requisiti di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità. L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri.

L'Organismo di Vigilanza della Società è attualmente costituito in forma **collegiale**.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita nella misura di tre anni che scadranno allo

scadere del mandato del Consiglio ed è rinnovabile. L'OdV è rieleggibile. La rinuncia dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

4.2 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter svolgere i compiti normativamente previsti, l'Organismo di Vigilanza opera con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'**autonomia** dell'organismo nel suo complesso si afferma attraverso la sua professionalità, in relazione alle mansioni affidategli e alla concreta autonomia ed effettività dei poteri attribuiti. L'ODV deve essere svincolato da riporti funzionali od autorizzativi ed estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici apicali.

L'**indipendenza**, benché non indicata espressamente dal D.Lgs. citato, si ricava, in via ermeneutica dal principio di effettività del controllo, giacché tale requisito sembra assurgere a condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale. L'assenza di condizioni di "soggezione" nei confronti dei vertici operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, sono elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del modello. I compiti dell'OdV – che opera su un piano di imparzialità - sono dunque esclusivamente di vigilanza e controllo e la deliberazione del CdA che lo nomina gli attribuisce compiti e poteri che esso può esercitare con indipendenza nei confronti di tutte le funzioni della società.

Autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento, indipendente da qualsiasi funzione, all'interno della struttura organizzativa aziendale;
- dal possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'OdV;
- dalla insindacabilità, da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale, delle attività poste in essere dall'OdV;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento;
- dal *budget* idoneo per l'assunzione di decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni e utilizzabile in autonomia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
- dai liberi e continui poteri di iniziativa, che è in ogni caso autodeterminata dall'Organismo medesimo per l'espletamento dei compiti di vigilanza assegnati dalla legge, e che rimane sottratta ad ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque esponente del soggetto vigilato ed in particolare del Consiglio di Amministrazione.

Il requisito di professionalità va considerato intimamente connesso con l'autonomia, nel senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente l'autonomia di giudizio. La professionalità, intesa come un insieme di specifiche competenze tecnico-professionali (di indagine, di ispezione, giuridiche, di analisi e di valutazione dei rischi) adeguate alle funzioni che l'organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, è assicurata dalle specifiche competenze, come sopra specificate, dei membri che ne fanno parte.

4.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ("Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

- anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”);
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - avere riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
 - avere riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
 - essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati/illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - avere svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

4.4 Vicende modificative del rapporto

➤ Revoca

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, con apposita deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, sentito il Collegio dei sindaci. Per giusta causa di revoca deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- omessa o insufficiente vigilanza, in analogia con la fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità d'azione” propri dell'OdV. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi l'OdV (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne verifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di rituale convocazione.

➤ Sospensione

Costituisce causa di sospensione dalla funzione di membro dell'Organismo di Vigilanza l'accertamento, successivo alla nomina, di aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del

medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica.

Il membro dell'ODV deve comunicare al CdA, sotto piena responsabilità, il sopravvenire della causa di sospensione di cui sopra. Il CdA, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi della suddetta causa, provvede a dichiarare la sospensione del membro dell'OdV.

La decisione sulla eventuale revoca deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci (ove previsto).

Il membro dell'ODV non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

➤ **Temporaneo impedimento**

Nel caso in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un membro dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, il membro stesso è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare a sedute dell'organismo stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'OdV.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini l'impossibilità di partecipare alle riunioni dell'Organismo, il CdA potrà provvedere alla nomina di uno o più membri nel corso della prima seduta utile, e il relativo incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Resta salva la facoltà del CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, di addvenire alla revoca del membro dell'OdV.

➤ **Recesso**

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in qualsiasi momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte del CdA, della relativa comunicazione scritta. Entro il termine di tre mesi, il CdA si impegna a nominare un nuovo membro dell'OdV in sostituzione di colui che ha esercitato il diritto di recesso. Fino alla nomina del nuovo membro dell'OdV, chi ha esercitato il diritto di recesso deve continuare ad operare.

4.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Più in particolare, esso:

- vigila sulla rispondenza tra quanto previsto e disciplinato dal Modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- valuta la capacità del Modello a prevenire i comportamenti illeciti e, dunque, ne verifica la stabilità;
- monitora il Modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità;
- propone all'Organo dirigente di aggiornare il Modello, ove i risultati delle analisi svolte giustificano variazioni e/o adeguamenti, anche in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- stabilire le procedure di controllo e verificarne l'attivazione, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio di verifica di reato. A tal fine, l'OdV è tenuto informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, come descritto al successivo paragrafo 4.6, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità di quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (provvedimenti disciplinari, etc.).

4.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza in materia whistleblowing

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tutti indistintamente i soggetti cui il presente Modello si rivolge sono, pertanto, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza informazioni riguardanti violazioni, anche presunte, del Modello organizzativo o del Codice di Condotta, attraverso gli appositi canali che la Società ha implementato ai sensi del d.lgs.n. 24/2023 in materia whistleblowing, attenendosi alle indicazioni contenute nella apposita procedura whistleblowing adottata dalla Società e costituente parte integrante del presente modello.

In relazione al procedimento di whistleblowing l'OdV:

- 1) verifica l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
- 2) gestisce il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
- 3) vigila sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- 4) vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei Segnalanti

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna ovvero, se ritiene fondata la violazione segnalante, fornendo per iscritto motivata proposta di sanzioni disciplinari e/o altri misure ritenute opportune al Consiglio di Amministrazione. Le segnalazioni così raccolte devono essere conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da dell'ODV, fermo restando il reporting ordinario in materia whistleblowing così come disciplinato dalla procedura whistleblowing adottata.

Per tutte le informazioni e le specifiche regole relative alle segnalazioni, ai canali concretamente predisposti dalla società e alle tutele previste per i segnalanti e i Segnalati, si rimanda all'esame dell'apposita Procedura sul Whistleblowing. La violazione della Procedura stessa e dei principi in essa contenuti, può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, così come dettagliate nel documento in menzione.

4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e al sistema delle deleghe

Oltre alle segnalazioni sopra indicate (che hanno natura eventuale), sussistono gli obblighi di informativa, da e verso l'Organismo di Vigilanza, che sono qui di seguito elencati in forma basilare;

ulteriori flussi informativi potranno essere richiesti ad-hoc tempo per tempo mediante comunicazioni e/o disposizioni interne, anche in relazione allo sviluppo del coordinamento dei flussi informativi tra le diverse funzioni di controllo e gli organi aziendali nell'ambito del complessivo sistema dei controlli interni della Società e delle relative prescrizioni organizzative.

L'interscambio di flussi standard non fa cessare l'obbligo, in capo a tutti indistintamente i soggetti cui è rivolto il Modello Organizzativo, di segnalare sempre e comunque all'Organismo di Vigilanza le sue violazioni, anche presunte, nonché quelle del Codice di Etico o di Condotta. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha diritto di libero accesso presso tutte le strutture e funzioni aziendali, nessuna esclusa e senza necessità di alcun consenso preventivo o preavviso, onde poter ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

❖ Obblighi di informativa dall'Organismo di Vigilanza:

- al Consiglio di Amministrazione dovranno essere inviati:
 - verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie) e la relazione semestrale (ove presente) e annuale;
- al Collegio sindacale:
 - verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie) e la relazione semestrale/annuale;
 - documenti e atti a richiesta del Collegio o prodotti spontaneamente;
- alla funzione Compliance:
 - proposta di verifiche in ambiti operativi/materie di rilevanza 231;
 - incarichi per aggiornamento del Modello organizzativo in seguito a: mutamenti rilevanti dell'assetto organizzativo della società; mutamenti nel sistema delle deleghe; nuova produzione normativa di interesse per la 231; pronunce giurisprudenziali rilevanti ai fini 231.

❖ Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza:

L'OdV deve ricevere:

- dal Consiglio di Amministrazione:
 - delibere che abbiano attinenza con la 231/2001 ed operazioni con la Pubblica Amministrazione;
 - ogni modifica dell'assetto di *governance*, del sistema delle deleghe e dell'organigramma;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al Decreto o in base ad altre leggi per cui esso è applicabile, nel caso in cui tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti o collaboratori o comunque possano implicare la responsabilità dell'ente stesso;
 - l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di soggetti apicali, loro sottoposti o collaboratori esterni dell'ente ove vengano contestati reati previsti dal Decreto o per cui esso è ritenuto applicabile in base ad altre norme;
 - incidenti occorsi sul luogo di lavoro;
 - ogni modifica e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (DVR, piano di intervento e di evacuazione in emergenza, procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro)
- dal Collegio sindacale:
 - verbali e relazioni aventi attinenza con la 231/2001;

- dal Servizio IT (ove presente):
 - relazioni su attività eventualmente a rischio di commissione di reati informatici ex 231/2001;
 - relazione sulla business continuity.
- Dall'incaricato della gestione degli adempimenti fiscali:
 - Notizie o rapporti periodici che evidenziano eventuali reati a rischio di rilevanza fiscale.

L'inottemperanza agli obblighi di informativa, come sopra specificati, costituisce di per sé violazione del Modello e comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

4.8 Gestione

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed intrattiene un rapporto su base continuativa con gli organi societari. Potrà decidere di convocare audit anche in forma straordinaria ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, e comunque in occasione di eventuali segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione o al tentativo di commissione di reati o di illeciti amministrativi richiamati dalla normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. Potrà altresì riunirsi in via straordinaria su richiesta specifica del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Le convocazioni devono essere rese note al responsabile del processo/ attività interessata, almeno tre giorni prima della riunione, in forma scritta (via *e-mail*) e contenere l'ordine del giorno eventualmente stabilito dall'OdV.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata. Tutti i verbali approvati sono conservati in forma elettronica presso la sede aziendale. I verbali sono accessibili agli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e a chi ne faccia richiesta in forma scritta all'OdV.

Dell'attività svolta nel corso di ogni anno è data notizia agli organi sociali, tramite una relazione annuale, presentata in prossimità dell'approvazione del bilancio.

Altri report dell'Organismo di Vigilanza sulla propria attività possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio d'Amministrazione.

A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionarsi al Consiglio d'Amministrazione, specie per fatti di particolare rilievo che incidano sulla corretta gestione del Modello.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

La mera elaborazione di direttive e linee guida di comportamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente per i reati eventualmente commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Così delineato, il Modello potrà essere solo astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto, mentre è necessario che esso sia anche *efficacemente attuato*.

L'efficacia del Modello può essere garantita non solo attraverso verifiche periodiche della sua adeguatezza (cfr. *supra*), ma anche introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e delle linee guida di comportamento ivi previste (art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001).

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce, dunque, un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dalla commissione del reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una

proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure stesse.

Nella valutazione della sanzione da applicare, dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza -anche all'esterno- delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizioni delle stesse da parte di chi sia già stato sanzionato;
- tipologia di rapporti instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione;
- mansioni del lavoratore s/o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

5.2 Provvedimenti disciplinari

❖ **Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi**

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla società e disponibili sulla Intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice di Etico o di Condotta sono definiti come illeciti disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza deve esserne tempestivamente informato. Tale segnalazione deve pervenire dal soggetto (destinatario, a qualunque titolo, del presente documento) che abbia rilevato il comportamento illecito.

Fatti i riscontri del caso, l'OdV ne fornisce una relazione circostanziata alla Funzione responsabile, per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Confermata la sussistenza della violazione, la Funzione responsabile fornirà, sul punto, debita informativa al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci, nella prima riunione consiliare utile a far data da quando la violazione sia stata accertata.

Decorsi i termini di legge a tutela del lavoratore, l'eventuale provvedimento sarà irrogato in maniera tempestiva, ispirandosi a criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione irrogata.

La recidiva costituisce aggravante ai fini della valutazione della sanzione da irrogare.

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, contenuto nelle previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. Tali ipotesi descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti, si prevede che incorre:

- nel provvedimento del "rimprovero verbale o scritto":

il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio

che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, etc.) o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale, correlandosi detto comportamento a una lieve (rimprovero verbale) o non grave (rimprovero scritto) inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico non superiore a 10 giorni":

il lavoratore dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle "aree a rischio" un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nonché compiendo atti contrari all'interesse della società, arrechi danno ad essa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo in relazione alla integrità dei beni aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dalla società, sia in forma scritta sia verbale, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- nel provvedimento del "licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo)";

o, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, dell'importanza delle prescrizioni violate nonché delle conseguenze dannose che ne discendano per la società, nel provvedimento del "Licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)": il lavoratore che, nell'espletamento della propria attività, adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta orientata - dolosamente o per colpa grave - a provocare all'azienda grave nocumento reputazionale e/o materiale, correlandosi detto comportamento ad una violazione tale da configurare un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in società, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari a carico del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione aziendale. Qualora il responsabile delle Risorse Umane dovesse decidere di non procedere all'irrogazione della sanzione, dovrà darne motivazione scritta all'OdV.

❖ **Dirigenti**

Nella contrattazione collettiva nazionale non è previsto per i dirigenti alcun codice disciplinare né alcuna sanzione disciplinare conservativa.

Nei casi in cui essi attuino, rispetto alle prescrizioni richiamate nel Modello, una condotta manchevole e gravemente pregiudizievole per la società, questa valuterà se, a fronte dei

comportamenti riscontrati, permangono i presupposti per il mantenimento del vincolo fiduciario specificatamente insito nel rapporto di lavoro dirigenziale e procederà, in caso contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c. e, nei casi accertati di comportamento doloso, ai sensi dell'art. 2119 c.c..

Il soggetto (a qualunque titolo destinatario del presente documento) che riscontri il comportamento illecito del dirigente, ai sensi del Modello 231/01, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Fatti i riscontri del caso, l'OdV fornirà una relazione circostanziata alla Funzione responsabile, la quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta, entro 7 giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza. Il Consigliere Delegato, inoltre, fornirà debita e tempestiva informativa al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci (ove previsto) nella prima riunione consiliare utile a far data da quando la violazione sia stata accertata.

Acclarata la violazione ed analizzatene le conseguenze, il Consiglio d'amministrazione applicherà la sanzione nei termini già descritti.

Qualora il Consiglio di amministrazione dovesse decidere di non procedere, esso dovrà darne motivazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

❖ **Dirigenti con responsabilità strategiche**

Valendo per i dirigenti in posizione apicale quanto già precedentemente enunciato per i dirigenti, in caso di violazione l'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio dei sindaci e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello, commessa da parte del Direttore generale e/o del Vicedirettore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio dei sindaci (ove previsto), procederà agli opportuni provvedimenti già previsti e descritti nel paragrafo precedente.

Qualora il Consiglio di amministrazione dovesse decidere di non procedere dovrà darne motivazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

❖ **Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio dei sindaci e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del Modello, commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio dei sindaci, procederà agli opportuni provvedimenti previsti dal codice civile.

❖ **Consulenti, *partners* e fornitori**

Ogni comportamento posto in essere da consulenti, *partners*, fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

6. IL CODICE ETICO O DI CONDOTTA

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento può costituire uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, la Società si è dotata di un proprio Codice Etico che individua i valori e i principi di fondo cui deve essere ispirata l'attività svolta per conto della Società e che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Modello.

Il Codice, predisposto e approvato dalla Società riveste portata generale, prevedendo una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali intende promuovere l'osservanza non solo da parte di tutti i dipendenti, ma – e più in generale - anche da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome della Società. La Società cura particolarmente la diffusione dei principi contenuti nel Codice e, a tal fine, si preoccupa di consegnarne una copia – o un suo estratto- a ciascun membro del Personale. Si ricorda che, l'inosservanza dei principi contenuti nel Codice, può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Nel Codice Etico o di Condotta di cui la società è dotata, si statuisce che la stessa operi nell'esclusivo interesse degli Investitori, impegnandosi a svolgere la propria attività sulla base di principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza;
- indipendenza;
- obiettività;
- legalità,
- professionalità;
- riservatezza.

La Società si impegna, dunque, a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da comportamenti contrari o non conformi alla Legge o che, in ogni modo, possano ledere o porre il pericolo l'immagine della società.

Per quel che specificamente attiene a trasparenza ed integrità nello svolgimento delle proprie attività e nel raggiungimento degli obiettivi, ciascun destinatario dovrà impegnarsi a tenere una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza negli affari, salvaguardia dell'ambiente e buona fede. I Destinatari si impegnano a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o dell'incarico assegnatogli dalla Società, gli obiettivi e gli interessi generali della Società nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e integrità. I rapporti con gli organismi di controllo (Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale) e le Autorità di Vigilanza e Controllo sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità, lealtà e correttezza delle informazioni che, in nessun caso, in base alla normativa vigente, potranno essere taciute o distorte.

❖ **Non discriminazione**

Ciascun destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne alla Società. Ciascun destinatario nello svolgimento delle proprie attività si impegna a rispettare le differenze di genere, età, razza, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità; non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

❖ **Informazioni confidenziali**

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Le informazioni o conoscenze relative a qualsiasi aspetto dell'attività della Società costituiscono una risorsa aziendale e forniscono alla stessa l'opportunità di servire al meglio i clienti e competere con successo nel mercato. Tutte queste informazioni o conoscenze, indipendentemente dalla loro specifica natura, mezzo e forma, che la Società considera "riservate", ovvero "private e non pubbliche", non possono assolutamente essere di dominio pubblico al di

fuori della Società e devono essere sempre trattate come “informazioni confidenziali” per la Società stessa. E’ fatto pertanto specifico divieto ai Destinatari di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della propria attività professionale e, quindi, per il loro personale interesse, vantaggio o guadagno. Conseguentemente i Destinatari che hanno accesso alle “informazioni confidenziali” devono proteggere tali informazioni e sono tenuti ad assicurare e garantire la loro sicurezza e salvaguardia.

La Società si impegna, altresì, a non divulgare a terzi alcuna Informazione Privilegiata, salvi i casi in cui tale attività sia normativamente prevista e concessa, a gestire lealmente le risorse finanziarie che le vengano affidate, con l’unico fine di massimizzare il ritorno economico dei singoli investitori, a fornire informazioni chiare, dettagliate ed aggiornate, e, infine e in via generale, a rispettare il Codice di Condotta e a farlo rispettare a chiunque operi nella o con la stessa.

❖ **Riservatezza e privacy**

La Società, nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati, riserva ai dati personali dei quali venga a conoscenza, il trattamento più adeguato volto a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine. Le informazioni in possesso della Società sono trattate dalla stessa nel pieno rispetto della privacy degli interessati. Lo svolgimento delle attività della Società comporta l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all’interno e all’esterno della Società di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività della Società. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell’esercizio delle propri compiti, appartengono alla Società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro. La divulgazione di informazioni riservate all’esterno della Società, specialmente ai concorrenti, danneggia la posizione competitiva della Società e dei suoi azionisti ed è contraria ai principi sanciti dal Codice.

❖ **Divieto di operazioni finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio e impiego del denaro, di beni e utilità di provenienza illecita**

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti. La Società persegue la massima trasparenza nella sua operatività e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. I Destinatari devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi qualunque rapporto d’affari. I Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le *policies* e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

❖ **Regalie a clienti, fornitori e consulenti**

Nei rapporti di affari con i clienti, fornitori e consulenti sono vietate donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, tali da compromettere l’immagine della Società e da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

❖ **Tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro**

La Società considera il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come valore strategico aziendale. A tal fine la Società si impegna a:

- diffondere e consolidare una

cultura della tutela dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari; · svolgere una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente; · promuovere e attuare ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio l'ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi della sicurezza delle risorse da proteggere.

❖ **Trasparenza della contabilità**

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato. Nei loro comportamenti i dipendenti e i collaboratori sono obbligati ad astenersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno. La Società si impegna a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni emanate dalle Autorità. I Bilanci della Società rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale. I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

❖ **Rapporti con le Autorità di Vigilanza e con la Pubblica Amministrazione**

I Destinatari che operano direttamente o indirettamente nell'interesse della Società devono tenere una condotta conforme alla legge e all'etica e si impegnano nella collaborazione, al rigoroso rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni e delle regole fissate dalle Istituzioni siano esse di natura pubblicistica o privatistica, dalle Autorità garanti, dagli Organi di Vigilanza preposti al settore della relativa attività dell'Impresa nonché dagli Organi della Pubblica Amministrazione. In particolare, per garantire la massima trasparenza dell'operato della Società, tutti coloro che operano direttamente o indirettamente nell'interesse della Società si impegnano a non ritardare, omettere od alterare qualsiasi legittima comunicazione richiesta dai soggetti sopra indicati.

❖ **Rapporti con i partiti politici**

La Società, e per essa coloro che operano in via diretta o indiretta nel suo interesse, non finanzia partiti politici o loro rappresentanti o candidati, né in territorio italiano né estero e si astiene altresì da qualsiasi condotta volta in modo diretto od indiretto ad influenzare o esercitare pressioni nei confronti di tali soggetti. La Società evita altresì di trovarsi in condizione di ricevere direttamente od indirettamente influenza o pressione da tali soggetti.

❖ **Rapporti con fornitori e collaboratori**

La Società si pone l'obiettivo di operare coniugando tuttavia i propri obiettivi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori, nonché nel rispetto dell'ambiente. A tal fine la Società richiede che i fornitori e i collaboratori/prestatori dei servizi si astengano, a titolo semplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori e dall'utilizzo di materiali dannosi per l'ambiente. In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona, la Società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto con il fornitore.

❖ **Rapporti con la clientela**

Nei rapporti con i clienti, e in genere nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, i Destinatari del Codice, ove direttamente o indirettamente coinvolti in tali rapporti, sono tenuti ad uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione,

correttezza e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete e adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

❖ **Conferimento di incarichi professionali**

La Società adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

❖ **Diffusione e aggiornamento del Codice**

La Società si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del Codice, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di informazione e comunicazione. A tal fine, la Società pubblica il Codice sulla rete intranet aziendale e sul sito internet della Società. La Società si impegna inoltre all'aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

❖ **Osservanza del Codice**

L'osservanza del presente Codice da parte dei Destinatari ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice porta alle sanzioni disciplinari previste nella normativa di settore, a seconda della gravità ed eventuali azioni penali e civili. L'osservanza del Codice da parte dei soggetti terzi (ad es. fornitori, consulenti, etc.) integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società. Compete all'Organo di Vigilanza monitorare affinché lo stesso Codice sia di volta in volta adeguato alla normativa vigente. Le violazioni del Codice sono atti gravi che ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono comportare azioni disciplinari, ammonizioni, sospensioni, licenziamenti, risoluzioni contrattuali ed anche azioni civili per il risarcimento del danno.

7. GESTIONE DELLE PROCEDURE

La società, in aggiunta alle regole/divieti di condotta previsti nella parte speciale in relazione a ciascuna area di rischio-reato, può adottare specifiche procedure operative e *policies* con lo scopo di ulteriormente regolamentare il concreto svolgimento delle attività sociali, prevedendo gli opportuni strumenti di controllo volti a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel rispetto dei principi enunciati nel Modello.

ALLEGATI

- (1) Documento di Risk Assessment
- (2) Codice di Condotta
- (3) Procedura Anti-corruzione
- (4) Procedura Whistleblowing
- (5) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE

8. FUNZIONE E STRUTTURA DELLA “PARTE SPECIALE”

L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che il Modello organizzativo debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”. Al fine di meglio indirizzare le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio reato, intervenendo significativamente laddove esse abbiano maggiore possibilità di concretizzarsi, la società ha intrapreso e mantiene nel continuo un’attività di analisi dei reati presupposto che, tenuto conto della natura e delle dinamiche attraverso cui essi si realizzano, possono eventualmente essere commessi dai soggetti di vertice o dai sottoposti all’altrui direzione o vigilanza in ciascuna delle aree/unità organizzative in cui è organizzata la struttura della società stessa.

Dall’attività di *risk assessment*, svolta anche attraverso apposite interviste con i soggetti che vi operano e tenuto conto dell’organigramma per ciascuna di esse tempo per tempo vigente, sono individuate ed aggiornate le aree/attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto che abbiano maggiore probabilità di verifica in considerazione delle peculiari caratteristiche proprie della società.

Allo stato, sono state individuate e ritenute rilevanti le seguenti aree di rischio-reato:

- Area di rischio relativa alla commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione dei reati societari (previsti dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione dei delitti contro l’industria ed il commercio (previsti dall’art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione di reati in materia di riciclaggio (previsti dall’art. 25-octies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione di crimini informatici ed in materia di trattamento e gestione dei dati personali (previsti dall’art. 25-bis d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alle violazioni della legge sulla protezione del diritto d’autore (previste dall’art. 25-novies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (previsti dall’art. 25-septies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio connessa al reato di non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (previsto dall’art. 25-decies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa ai reati in materia di xenofobia e razzismo (previsti dall’art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa ai reati contro la personalità individuale (previsti dall’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio connessa ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (previsti dall’art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione di reati ambientali (previsti dall’art. 25-undecies d.lgs. 231/01)
- Area di rischio relativa alla commissione di reati tributari (previsti dall’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione di reati in materia di falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (previsti dall’art. 25-bis d.lgs. 231/2001)
- Area di rischio relativa alla commissione di reati in materia di criminalità organizzata (previsti dall’art. 24-ter d.lgs. 231/2001)

Scopo della presente parte speciale è quindi quello illustrare più approfonditamente la aree di rischio-reato ritenute rilevanti in ragione della natura dell'attività svolta dalla Società e delle tipologie di rapporti (interni ed esterni) che la caratterizzano.

Tali aree di rischio sono di seguito esplorate attraverso la mappatura e spiegazione dei reati-presupposto che possono presentare rischi di verifica concreta in ragione di specifiche attività della società o che comunque ne interessino anche indirettamente le dinamiche. Una sintetica descrizione di ciascuno dei singoli reati presupposto è infatti intesa a favorire una più immediata individuazione e comprensione, da parte di tutti i destinatari del presente Modello, dell'evento criminoso dalla cui verifica può discendere – quando ne ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi dal medesimo Decreto previsti – la responsabilità amministrativa della società. Si trovano altresì evidenziati il controvalore in Euro (minimo e massimo) delle sanzioni pecuniarie comminate per ciascuno dei reati e, ove previste, le sanzioni interdittive.

Per ciascuna di tali aree a rischio di reato sono poi individuati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano, svolgendo il monitoraggio delle stesse. Ai principi di controllo e di comportamento enunciati nei paragrafi precedenti, ed in parte contenuti anche nel Codice di Condotta, si aggiungono le ulteriori procedure aziendali, più specifiche, adottate all'interno della società per ciascuna delle attività/processi sensibili rilevanti.

In ogni caso ed indipendentemente da quanto indicato nelle *policies* e procedure aziendali, la società fa propri i seguenti principi che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello:

- **Principio di legalità**

Ogni operazione e transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, regolamenti e procedure, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

- **Principio di separazione**

Ogni operazione e transazione deve essere rispettosa del principio di separazione delle diverse funzioni societarie: nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

- **Principio di conformità alle deleghe**

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- **Principio di accountability**

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua, e basata su informazioni complete e documentabili.

- **Principio di trasparenza**

Ogni operazione e transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

*** **

9. REATI E COMPORAMENTI A RISCHIO

9.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal d.lgs. 75 del 14 luglio 2020].

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente

pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

*** **

❖ **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.)

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Esempio: un dipendente della società, allo scopo di ottenere una erogazione da parte dell'Unione europea, presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla stessa di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)**

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea). Tale fattispecie può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

➤ Descrizione del reato

L'illecito si configura nel caso in cui il reato di truffa sopra descritto sia posto in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Esempio: un dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie. Gli elementi caratterizzanti il reato sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema(3).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti(4). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

«Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura in occasione di ogni procedimento pubblico di gara, tramite condotte specifiche e tassativamente previste: minaccia, violenza, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Le condotte devono essere finalizzate ad impedire o turbare il regolare svolgimento delle gare, ovvero ad frapporre ostacoli illeciti agli altri partecipanti.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura con le medesime modalità già previste per l'art. 353 (v. *supra*) quando queste sono dirette ad influire su determinati atti del processo di scelta del contraente (i.e. bando ed altri atti equipollenti).

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 929.400,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e

per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

*** **

❖ **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

«Il pubblico ufficiale(2), che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve(3), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa(4), è punito con la reclusione da tre a otto anni».

❖ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

➤ Descrizione dei reati

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o la promessa di vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tali fattispecie si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Esempio: un dipendente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per l'art. 318 c.p.: da Euro 25.800,00 ad Euro 309.800,00;
- Per l'art. 319 c.p.: da Euro 51.600,00 ad Euro 1.239.200,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Esempio: un dipendente offre un'ingente somma di danaro al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte dalla società per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per l'art. 319-ter, comma 1, c.p.: da Euro 51.600,00 ad Euro 929.400,00;
- Per l'art. 319-ter, comma 2, c.p.: da Euro 77.400,00 ad Euro 1.239.200,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio in un procedimento presso la Pubblica Amministrazione, si lasci indurre indebitamente a dare nell'immediato o a promettere di dare in futuro denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, o ad un terzo soggetto. Si evidenzia che il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla Pubblica Amministrazione comporta i maggiori rischi per la società, dato che le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici, circostanza che rende meno agevole, ma non l'esclude, l'incriminazione dell'Ente per fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Esempio: un dipendente

della società, indebitamente indotto da un pubblico funzionario che istruisce una pratica su istanza di interesse per la società stessa, gli dà o gli promette un'ingente somma di danaro, oppure la dà o la promette ad un terzo soggetto.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».

❖ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».

➤ Descrizione del reato

Le pene previste per i reati di corruzione si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, nonché al privato che dà o promette al pubblico agente il denaro o altra utilità. Peraltro, nel caso di corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio sarà punibile solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per l'art. 322, commi 1 e 3, c.p.: da Euro 25.800,00 ad Euro 309.800,00;
- Per l'art. 322, commi 2 e 4, c.p.: da Euro 51.600,00 ad Euro 929.400,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

➤ Descrizione del reato

La norma prevede che le disposizioni previste per il peculato, la concussione, la corruzione e l'istigazione alla corruzione si applicano non solo allorché abbiano quali destinatari i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma anche quando si realizzi verso i membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente

*procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità».*

➤ Descrizione del reato

L'abuso d'ufficio è reato proprio in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Possono, tuttavia, concorrere anche i privati: sulla base dello schema tradizionale del concorso di persone nel reato, una volta dimostrata la responsabilità dell'*intraneus*, può configurarsi il concorso nel reato del privato che sia destinatario dei benefici conseguenti all'atto abusivo, laddove questi, tramite la sua condotta, abbia avuto un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e sempre che fosse a conoscenza della qualità dell'*intraneus*. Per la configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio, è necessario dimostrare che questi abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato. La rilevanza penale del comportamento è di immediata verificabilità: la contrarietà a leggi o atti aventi forza di legge. Si tratta di un reato di evento, in quanto l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Il dolo è generico: rileva la violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 309.800,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno

*degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».*

➤ Descrizione del reato

Il traffico di influenze illecite si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un suo valore patrimoniale (ad esempio: la prestazione sessuale). Il denaro o l'altra utilità sono, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri. Si osservi che la dazione o la promessa non è relazionata esclusivamente al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ma anche a fatti che sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. La legge punisce, oltre che il mediatore (1° comma), anche il soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° comma), indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno: pertanto l'art. 346-bis c.p. comporta una nuova incriminazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma inesistente.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 309.800,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

Notazioni rilevanti in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici, ivi incluse le corti internazionali, gli organi dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autorizzativi.

Il reato di concussione, il reato di corruzione, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e il reato di traffico di influenze illecite presuppongono il coinvolgimento non già di tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, bensì di quelle che, in particolare, assumono, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" e/o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (sono "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autorizzativi, poteri certificativi); tale norma definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell'individuazione

del soggetto "Pubblico Ufficiale", non rileva il suo inquadramento nell'organico di un ufficio pubblico o la mansione svolta in quell'ente o ufficio, bensì l'accertamento che la mansione effettivamente svolta sia in concreto espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In relazione alla pubblica funzione legislativa, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività volte all'emanazione di leggi o di atti aventi forza di legge: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Governo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali e Comunali e via dicendo.

In relazione alla pubblica funzione giudiziaria, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività volte all'applicazione delle leggi ed alla realizzazione della giustizia: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, tutti i giudici specializzati, i consulenti tecnici i periti e gli interpreti, fino ai privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria o che in sostanza siano incaricati di collaborare con la stessa (il custode giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore di una società, il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa ovvero il commissario straordinario dell'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi); viceversa non svolgono pubblica funzione giudiziaria, per esempio, gli arbitri negli arbitrati rituali o irrituali.

In relazione alla pubblica funzione amministrativa, saranno Pubblici Ufficiali tutti coloro i quali svolgono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, volte alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico e consistenti nella esplicazione di un potere autoritativo, certificativo o deliberativo dell'ente, attraverso l'adozione di un atto o provvedimento, vincolato o discrezionale, rispondente alla previsione legislativa.

Detto in altri termini sono pubblici ufficiali in relazione alla pubblica funzione amministrativa tutti i soggetti titolari del potere di adottare atti autoritativi, certificativi o deliberativi rivolti ai privati ed idonei ad incidere, positivamente o negativamente, sulle richieste, aspettative o posizioni giuridiche dei privati interessati.

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale, *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non già dalla natura giuridica dell'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È incaricato di pubblico servizio ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga, per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della Pubblica Amministrazione stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della Pubblica Amministrazione.

Sono, per esempio, incaricati di pubblico servizio: i dipendenti dello Stato, Regioni, Province e Comuni che non siano Pubblici Ufficiali e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale, i soggetti che operano all'interno delle imprese municipalizzate, i componenti la commissione di una gara d'appalto, gli impiegati che svolgono l'istruttoria in pratiche amministrative, il custode dell'eredità giacente, e via dicendo.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione, che invece presuppone lo sfruttamento da parte del soggetto rivestente la qualifica pubblica della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità si manifesta quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale fattispecie si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione): il reato si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Nei fatti della corruzione e dell'induzione indebita a dare o promettere utilità si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto o che induce indebitamente a dare o promettere utilità, che riveste la qualifica pubblica, l'altro commesso dal corruttore o da chi viene indotto indebitamente a dare o promettere utilità.

Il traffico di influenze illecite si manifesta, in un'ottica di anticipazione del disegno criminoso, in condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, sfruttando relazioni esistenti con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In questa fattispecie, oltre alle due parti sopra citate, assume rilievo anche la figura terza del mediatore, il cui vantaggio è costituito dal denaro o altra utilità data o promessa.

*** **

Processi e attività sensibili

I principali processi ed attività a rischio individuati per i reati contro la Pubblica Amministrazione su elencati sono:

- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- redazione e produzione di documenti alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc.;
- gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici (p.e. Agenzia delle entrate);
- gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo e recupero crediti;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni;
- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- rapporti con enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti);
- rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza);
- rapporti con gli enti territoriali e con la Comunità europea.

*** **

Obblighi / Divieti di condotta

Tutti coloro che operano per conto della società a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza. Per essi in particolare:

è fatto obbligo di:

- autorizzare preventivamente e monitorare eventuali ulteriori terze parti coinvolte nell'attività;

- verificare la presenza di Persone (o ex) Politicamente Esposte (PEP) nonché di esponenti e/o ex della Pubblica Amministrazione, sia nella compagine che quali consulenti o facilitatori;
- monitorare le note spese addebitate, in modo forfetario o a piè di lista;
- interrompere ogni interazione in caso di criticità, anomalie e o sospetti nella conduzione dei rapporti con le controparti coinvolte nell'attività;

è fatto divieto di:

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore (vedi Codice di Condotta);
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della società, al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice di Condotta, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della società;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a parenti o affini entro il secondo grado di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi della società;
- promettere o accordare a terzi soggetti somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura per i quali ne sia conosciuta, o comunque ragionevolmente evidente, la condivisione con pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi della società;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti.

Il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi della società (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi ivi inclusi quelli verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe/procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative (i.e. quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

*** **

9.2 Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari [Articolo aggiunto dal d.lgs. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal d.lgs. 38/2017]

«1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».

*** **

❖ **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

➤ Descrizione del reato

Il reato di falso in bilancio si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto "attivo" e diventa conoscibile da parte dei destinatari (soci, o terzi). In particolare, per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, il momento in cui scatta il reato è da individuarsi con quello del deposito del bilancio presso la sede della società ai sensi dell'articolo 2429, terzo comma, del codice civile. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono applicate sanzioni penali in conseguenza dell'esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, qualora sia effettuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per conto altrui. Sia per le società quotate che non, le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero devono essere concretamente idonee ad indurre altri in errore. Tali delitti, quindi, sono dei reati di pericolo e non di danno, in quanto non è necessario dimostrare l'effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti. Sono soggetti attivi del falso in bilancio coloro che svolgono le attività tipiche legate alla documentazione contabile della società per la quale operano: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Ai fini della responsabilità penale, occorre che l'autore del reato svolga anche sul piano funzionale il proprio incarico. Tra i soggetti "attivi" sono inclusi anche i responsabili del fatto, ovvero coloro che, pur in assenza di incarico formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica, in modo continuativo e significativo. Perché vi sia condotta illecita deve esserci l'esposizione consapevole di fatti materiali non rispondenti al vero, in modo da indurre altri, soci o terzi, in errore. Per le società non quotate ove il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, risultano "rilevanti", ovvero idonei ad indurre altri in errore, si apre il problema della determinatezza della fattispecie. Infatti, non prendendosi a riferimento soglie quantitative, è il giudice a dover

stabilire se il fatto o l'omissione è stata o meno rilevante, aprendo così ampi spazi di discrezionalità ed alla futura giurisprudenza che verrà a crearsi. In pratica i giudici si devono calare nelle singole fattispecie, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, della modalità o degli effetti della condotta.

➤ Sanzione pecuniaria

- Per l'art. 2621 c.c.: da Euro 51.600,00 ad Euro 619.600,00;
- Per l'art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità): da Euro 25.800,00 ad Euro 51.600,00.

*** **

❖ **Impedito controllo** (art. 2625 c.c., modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

➤ Descrizione del reato

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali; sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari. L'impedito controllo delle società di revisione si trova ora disciplinato dall'art. 29 ("Impedito controllo") del d.lgs. n.39/2010.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo).

*** **

❖ **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

➤ Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che

hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo).

*** **

❖ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

➤ Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 402.740,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

*** **

❖ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante** (art. 2628 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

➤ Descrizione del reato

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 402.740,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo).

*** **

❖ **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

➤ Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- Formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 557.640,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo).

*** **

❖ **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

❖ **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

❖ **Pene accessorie** (art. 2635-ter c.c.)

«La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma».

➤ **Descrizione dei reati**

La rilevanza penale della “corruzione tra privati” è stata introdotta con la Legge 190/2012 e ulteriormente definita con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che, inoltre, ha introdotto il reato di “istigazione alla corruzione tra privati”. L’impianto normativo muove su un doppio binario:

- sotto il profilo attivo sanziona chi offre o promette denaro a un soggetto interno all’ente;
- sotto il profilo passivo punisce il soggetto interno che solleciti una promessa o una dazione di denaro per fare od omettere un atto violando i suoi obblighi.

Per questi reati è prevista, dal 31 gennaio 2019, la procedibilità d’ufficio. I “privati” interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell’ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l’infedeltà (“*nomen iuris*” in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione e della istigazione alla corruzione. La corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso in cui la sollecitazione, la l’accettazione della promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all’omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l’accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà. Il reato è di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno. Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- a livello apicale: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori, nonché chi esercita funzioni direttive diverse da questi;
- a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali i quali, anche per interposta persona: “sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l’ufficio ricoperto comporta” “danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da questi.”

Il reato dell'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis del codice civile) coinvolge:

- sotto il profilo attivo, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori, chi esercita funzioni direttive diverse da questi, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali) al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- sotto il profilo passivo, l'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

La responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 per i reati sopra descritti si applica per il "soggetto corruttore" e/o che istiga alla corruzione (e non per quello corrotto e/o istigato), in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. In relazione questa fattispecie di reato costituiscono attività "sensibili" per la società:

- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con focus sulla direzione commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti;
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi e le sponsorizzazioni;
- la selezione del personale;
- la gestione delle note spese.

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per il reato di cui all'art. 2635, comma 3, c.c.: da Euro 103.600,00 ad Euro 929.400,00;
- Per il reato di cui all'art. 2635-bis, comma 1, c.c.: da Euro 51.600,00 ad Euro 619.600,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

➤ Descrizione del reato

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di

voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 1.022.340,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo).

*** **

Processi e attività sensibili

- predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari; gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea;
- predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea;
- la gestione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione delle condizioni, dei tempi di pagamento;
- la gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari;
- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi;
- la selezione del personale;
- la gestione delle note spese;

*** **

Obblighi di condotta

Il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi della società (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, le deleghe e procure in vigore e la coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative.

*** **

9.3 Delitti contro l'industria ed il commercio

Art. 25-bis.1. D.Lgs. n. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

«In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

*** **

❖ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).**

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

➤ Sanzione pecuniaria

Da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

❖ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).**

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

➤ Sanzione pecuniaria

Da 25.800,00 a 1.239.200,00 Euro.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).**

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103».

➤ Sanzione pecuniaria

da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

❖ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

➤ Sanzione pecuniaria

da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

❖ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517. c.p.).**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

➤ Sanzione pecuniaria

da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

❖ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

➤ Sanzione pecuniaria

da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

❖ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

➤ Sanzione pecuniaria

da 25.800,00 a 774.500,00 Euro.

*** **

➤ Descrizione dei reati

I reati di cui all'art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001 rilevanti per la Società attengono a due principali casistiche: (i) quella dei comportamenti anticoncorrenziali e/o in danno di altre industrie e commerci; (ii) quella delle frodi nella vendita di beni/prodotti non genuini o con indicazioni/marchi contraffatti.

Si tratta di reati che, ad eccezione dell'art. 513-bis c.p. (che comporta anche l'applicazione di misure interdittive), prevedono un trattamento sanzionatorio in termini di sola pena pecuniaria ma che rivestono comunque una particolare potenzialità lesiva per la società dal punto di vista (i) dell'idoneità a generare un rilevante danno di immagine e/o (ii) dell'idoneità a porre le condizioni per la verifica di più gravi eventi lesivi (è il caso, ad esempio, della condotta di vendita di sostanze alimentari non genuine, che è appunto idoneo a mettere in pericolo anche la salute dei consumatori).

Processi e attività sensibili

Con riferimento alla presente area di rischio devono in particolare segnalarsi:

- Le attività potenzialmente in grado di impattare negativamente sui concorrenti, effettivi o potenziali, laddove commesse con minaccia o violenza da parte del personale della Società;
- Ogni attività, da parte di esponenti aziendali di qualsiasi livello, che si traduca in un arbitrario turbamento/impedimento dell'attività commerciale di altri soggetti;
- L'approvvigionamento, la somministrazione e/o la commercializzazione di prodotti;
- L'acquisto e/o l'importazione di prodotti con finalità di successivo impiego o commercializzazione nell'ambito dell'attività della società.

Obblighi di condotta

I dipendenti della Società e i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività di cui sopra (i.e. marketing, acquisti, somministrazione e commercializzazione di prodotti) devono curare con particolare attenzione:

- La verifica dell'affidabilità dei fornitori;

- La verifica dei prodotti acquistati sotto il profilo della loro genuinità e della legittimità dei marchi/segni distintivi impiegati;
- La formazione del personale addetto alla lavorazione, alla somministrazione e/o alla commercializzazione di alimenti e prodotti;
- Il capillare rispetto dei principi del Codice etico;
- Il rispetto, *inter alia*, delle indicazioni contenute nelle “Corporate Guidelines” relativamente agli ambiti qui rilevanti (somministrazione/vendita e commercializzazione di prodotti);

*** **

9.4 Reati in materia di riciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio [Articolo aggiunto dal d.lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014 e dal d.lgs. 195 del 18 novembre 2021]

«1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

*** **

❖ **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

➤ Descrizione del reato

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 1.549.000,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

➤ Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato

di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 1.549.000,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

➤ Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 1.549.000,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1)**

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

➤ Descrizione del reato

L'auto-riciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di reati come il riciclaggio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Esso si può presentare:

- come il reato commesso dal "prestatore di servizi di riciclaggio", che ha quindi partecipato anche al reato presupposto;
- come il reato commesso dall'autore del reato principale che, in seguito e da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

Ad esempio, se un amministratore ha costituito fondi all'estero (con sovrappuntazioni o con fatturazioni per operazioni inesistenti) ne risponderà in proprio, ma gli effetti si ripercuoteranno anche sulla società (sempre che non si riesca a dimostrare l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo, atto a prevenire il rischio di commissione del reato presupposto in epigrafe).

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 1.549.000,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

Processi e attività sensibili

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25-*octies* nel concreto contesto aziendale, sono individuati come destinatari del presente paragrafo anche coloro cui sono riferibili le fattispecie di reato esaminate negli altri paragrafi della Parte Speciale del Modello Organizzativo, nella particolare prospettiva della idoneità delle medesime a procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Per chi commetta un reato tributario la possibilità di cadere nell'auto-riciclaggio è maggiore, qualora ad esempio i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano dapprima inseriti in fondi illeciti e poi impiegati (anche con atti di trasferimento e/o sostituzione) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Sotto questa prospettiva sono quindi considerati, per la loro suscettibilità di procurare alla società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. cit.)
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. cit.)
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. cit.)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. cit.)
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. cit.)
- omesso versamento di Imposta sul Valore Aggiunto (art. 10-ter d.lgs. cit.)
- indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. cit.)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. cit.).

*** **

Obblighi / Divieti di condotta

È fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;

*** **

9.5 Reati di criminalità informatica (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

*** **

❖ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

➤ Descrizione del reato

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di

escluderlo. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della società, mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».

➤ Descrizione del reato

La norma in esame si pone a presidio non soltanto del diritto alla riservatezza ma anche della regolarità delle comunicazioni che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni. All'interno dell'art. 617-quater c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall'art. 261 c.p.) attraverso la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti

servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un *software* da parte di un dipendente/collaboratore.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater».

➤ Descrizione del reato

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un *software* da parte di un dipendente. L'art. 617-quinquies punisce i soli fatti di detenzione, diffusione e installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature (o altri mezzi) atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

➤ Descrizione del reato

L'art. 635-bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. È da considerare che, secondo un'interpretazione restrittiva, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

➤ Descrizione del reato

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635-bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater».

➤ Descrizione del reato

La condotta incriminata consiste nel procurarsi, detenere, installare ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice/apparecchiatura/mezzo di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione o di diffusione, sia stato ottenuto illecitamente), riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 464.700,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

➤ Descrizione del reato

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento. Le fattispecie previste

dagli artt. 615-quater e 615-quinquies sono perseguibili d'ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche. La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 464.700,00

➤ Sanzioni interdittive

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Documenti informatici** (art. 491-bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

➤ Descrizione del reato

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione. Ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale del D.Lgs. n. 82/2005, il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1-bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria;

- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491-*bis*, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

Processi e attività sensibili

Nella gestione dei sistemi informativi, le norme aziendali debbono dare attuazione ai seguenti principi:

- i *server* applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *user-id* e *password* utenti con scadenza periodica;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente dispone di una *user-id* e *password* personale;
- la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* sono salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Nell'ambito delle attività aziendali, una particolare attenzione deve essere posta:

- a livello organizzativo generale: alla predisposizione ed all'aggiornamento dell'articolata regolamentazione interna che presiede al rispetto della normativa in ambito ICT (Information and Communications Technology) ed assicura la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate; tale regolamentazione sviluppa in maniera approfondita i punti richiamati nel seguente paragrafo e va considerata come componente integrativa dei protocolli atti ad impedire la commissione dei reati presupposto descritti nel presente capitolo del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.
- al disegno dei processi di aggiornamento e messa in produzione di procedure informatizzate che implicano l'aggiornamento dei contenuti nel sistema informatico o telematico;
- al disegno dei processi di aggiornamento e modifica delle informazioni contenute nelle base dati;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'Organismo di Vigilanza, sentito il parere delle funzioni aziendali di controllo e del

Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

*** **

Obblighi / Divieti di condotta

In generale, ai destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nelle *policies* aziendali che regolano l'organizzazione dei servizi ICT (Information and Communications Technologies).

Tutti gli autorizzati ad accedere al sistema informativo aziendale mediante password e chiavi di accesso devono osservare i seguenti obblighi:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password, secondo le regole di cui agli ordini di servizio;
- conoscere la normativa, i regolamenti e le istruzioni delle autorità preposte in tema di sistemi informativi e trattamento dati;
- conoscere le *policies*, le disposizioni di servizio ed i processi organizzativi predisposti dalla società, che regolamentano la gestione ed il monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password;
- rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici di terzi;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste.

I provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono:

- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili con espresso riferimento ai delitti informatici.

Per tutti i sottoposti al presente Modello Organizzativo vigono i seguenti divieti di condotta:

- non porre in essere, non collaborare, non dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- non utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili o altri dispositivi mobili) assegnate dalla società per finalità diverse da quelle lavorative;
- non lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password;
- non comunicare a terzi le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi societari;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla società;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della società e dei terzi;
- non superare o aggirare, o tentare di superare o aggirare, i sistemi di sicurezza aziendali (es: Antivirus, Firewall, Proxy server, etc.);
- non installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali;
- non effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- non alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- non accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o strategici);
- non procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- non procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- non distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- non distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- non distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- non distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ulteriori obblighi e divieti specifici sono prescritti:

per gli "Amministratori di Sistema", in particolare essi:

- devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di hackeraggio, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;

- non devono operare al di fuori dei compiti assegnati senza l'autorizzazione dell'utente interessato;

A carico della Direzione aziendale che sovrintende all'ICT (Information and Communications Technologies) la quale, con il supporto degli Amministratori di Sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali deve corrispondere a modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai client;
- le credenziali di accesso devono essere adottate e gestite secondo specifiche procedure;
- l'accesso alle applicazioni deve essere consentito solo attraverso strumenti di autorizzazione;
- l'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici deve essere verificato periodicamente;
- l'aggiornamento periodico dei server, dei Personal Computer (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità, con speciale rafforzata attenzione per tutti i nuovi dispositivi elettronici che saranno progressivamente adottati (*devices*, frutto di innovazioni tecnologiche) ed in grado di connettersi con il sistema informativo della società;
- la protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- l'impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- la tracciatura di ogni accesso e uscita dal sistema da parte dell'Amministratore di Sistema, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;
- la rilevazione di eventuali alterazioni del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;
- i dati di rete replicati su personal computer o altri dispositivi assegnati individualmente devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- i dispositivi di networking devono essere protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (*firewall e proxy*); i dispositivi di networking devono essere collocati in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- i server, i Personal Computer e gli altri eventuali *devices* (*laptop*, telefoni mobili e altre innovazioni elettroniche) devono essere protetti con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- l'accesso ai server deve essere limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- i server devono essere protetti da dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali e, come minimo, duplicati.

*** **

Coordinamento con le disposizioni del Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)

La commissione di reati informatici può comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca la "divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali", sia che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare sanzioni e obblighi di risarcimento danni a carico della società, nella sua qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

Per il coordinamento funzionale tra i due citati Modelli Organizzativi e di prevenzione (Modello 231/2001 e Modello Privacy), si considerano:

- il catalogo dei reati presupposto informatici, come sopra descritti;
- le altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici, quali la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies);
- impatto dell'informatica anche sulla gestione della procedura *whistleblowing*.

Tale coordinamento funzionale si esplica:

- nella redazione ed aggiornamento del Registro di trattamento dei dati personali ex art. 30 del GDPR;
- attraverso i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, che acquisisce i registri del trattamento dati e verifica che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l'una con l'altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione, coordinandosi in merito con il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

*** **

9.6 Violazioni in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

*** **

❖ **Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE (art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

➤ Descrizione del reato

L'introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001, ad opera della L. 23 luglio 2009, n. 99, dell'articolo 25-*novies* costringe l'ente a predisporre accurati controlli circa i contenuti che transitano sui propri server, o che siano installati sui propri devices e strumenti informatici, per ridurre la possibilità che siano commessi i reati in discorso, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'ente medesimo da parte dei soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Le condotte sanzionate, rilevanti per l'ambito di operatività della società, sono le seguenti: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

9.7 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

«1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

*** **

❖ **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

➤ Descrizione del reato

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

➤ Sanzione pecuniaria

- Numero di quote fisso (1000 quote) che può variare a seconda dell'importo di quest'ultime da Euro 258.000,00 ad Euro 1.549.000,00, se il delitto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Da Euro 64.500,00 ad Euro 774.500,00 se il delitto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001 comma 2);

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

➤ Descrizione del reato

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni, comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. *mobbing*). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 387.250,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Notazioni rilevanti relative reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.**

La peculiarità dei reati di cui alla presente area di rischio è rappresentata dal fatto che, a differenza di tutti gli altri illeciti ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, essi sono di natura colposa. Per la commissione degli stessi illeciti è pertanto sufficiente la sola negligenza, imprudenza o imperizia: pertanto, la funzione di esimente del Modello Organizzativo è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i destinatari del Modello stesso pongano in essere condotte rispettose delle previsioni di cui al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. In particolare l'art. 30 del TUSL (D.Lgs. n. 81/2008), con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, statuisce che:

«il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-septies del medesimo decreto] deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e luoghi di lavoro;*
- *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate».*

Sempre a mente dell'art. 30:

“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono

essere indicati dalla Commissione [consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro] di cui all'articolo 6".

*** **

Processi e attività sensibili

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società, a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine. Tutti i destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio i c.d. "quasi-incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

*** **

Obblighi / Divieti di condotta

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutti i locali della società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro (ivi compresi i protocolli di gestione pandemica emanati in occasione dell'emergenza Covid-19) e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti. Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice di Condotta.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute, nei rispettivi ambiti, a:

- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione in continuo dei pericoli;
- garantire un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge, nonché delle regole di comportamento e controllo definite dalla società
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale, anche in ordine all'utilizzo degli strumenti lavorativi;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze degli strumenti ovvero dei mezzi forniti dallo stesso, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle loro competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- definire e aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) le procedure specifiche per la prevenzione di infortuni, malattie e delle emergenze;
- adeguare le risorse umane in termini di numero e qualifiche professionali e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- applicare i provvedimenti disciplinari nel caso di violazione dei principi comportamentali, delle regole di cui al Codice di Condotta della società, dei protocolli e delle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

È inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici, nonché dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

L'Organismo di Vigilanza deve annualmente comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

*** **

9.8 Reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/01)

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

«In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

*** **

- ❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis codice penale).**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

➤ Descrizione del reato

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere. La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze. Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 774.500,00

*** **

Obblighi di condotta

- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.
- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'azienda (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

*** **

Divieti di Condotta

- La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società medesima;
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità giudiziaria.

*** **

9.9 Reati in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/01– Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

*** **

❖ **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (art. 604-bis, comma ter, c.p.)

«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

➤ Descrizione del reato

La fattispecie punisce ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall’esercizio dell’attività;

- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*** **

Comportamenti a rischio

La probabilità di accadimento di tali reati è considerata remota dalla società. Si consideri che:

- la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate dai principi che informano il presente Modello Organizzativo (nonché dalle disposizioni e principi contenuti nel Codice di Condotta);
- lo scopo di generare un vantaggio a favore della società non appare allo stato consequenziale ad attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità esercitate dai soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo, pur non potendosi escludere a priori condotte illecite che possano integrare queste fattispecie di reato.

Pertanto la Società individua al proprio interno come marginalmente sensibili nell'ambito del reato in epigrafe le seguenti attività:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali potrebbero insorgere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 604-bis, comma *ter*, c.p. quali ad esempio la sponsorizzazione di eventi finalizzati alla propaganda, all'istigazione o all'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità
- le attività di comunicazione condotte da testate editoriali, radiotelevisive e siti web, sotto la responsabilità propria e di terzi, quali ad esempio la predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di messaggi pubblicitari, di immagini e filmati ai fini istituzionali e promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo e canale di comunicazione: il rischio inerente è quello di concorso nell'illecito di chi posta opinioni criminose su proprie piattaforme gestite direttamente e/o da terzi;
- l'affitto di locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi scopo di propaganda politica.

*** **

Obblighi / Divieti di Condotta

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle succitate attività, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna aziendale. Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di concludere contratti solo con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano

debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità. I dati relativi ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle succitate attività considerate marginalmente a rischio, vige l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- accendere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, che abbiano come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia; qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente sezione della parte speciale;
- nel caso alla Società sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla fattispecie in discorso, essa deve essere sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

*** **

9.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

*** **

❖ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

➤ Descrizione del reato

Si tratta di due distinte fattispecie criminose che, nel linguaggio corrente, sono raggruppate nel fenomeno del c.d. "caporalato", osservato in prevalenza nell'ambito dei lavori agricoli:

- il reclutamento *contra legem* di mano d'opera
- l'uso di violenze e minacce per il reclutamento *contra legem*.

La norma determina gli "indici di orientamento probatorio" per imputare il reato di sfruttamento della manodopera: essi afferiscono alla condizione di "reiterazione" della condotta relativa alla corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai degradanti metodi di sorveglianza adottati, nonché alla violazione delle normative relative all'orario e ai tempi di riposo, alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 103.200,00 ad Euro 1.549.000,00.

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto ("Riparazione delle conseguenze del reato").

*** **

Processi e attività sensibili

Va richiamata l'attenzione soprattutto sul procedimento di gestione delle risorse umane e dei fornitori, dato che taluni delitti contro la personalità individuale possono potenzialmente costituire un veicolo per il procacciamento illegale di manodopera soprattutto straniera e divenire, pertanto, un serbatoio al quale attingere per il reclutamento del personale. In particolare, sono da considerarsi comportamenti a rischio in grado di integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

*** **

9.11 Reati derivanti da impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]

«1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

*** **

- ❖ **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.»

- ❖ **Lavoro stagionale** (art. 24, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

«6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12».

➤ Descrizione del reato

Con l'art. 2 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è entrato nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti (d.lgs. 231/2001) il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", contestualmente all'introduzione di una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che riguardano il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex d.lgs. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità penale ex art. 603-bis c.p. (v. *supra*, par. 2.9), riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:

- sono in numero superiore a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 150.000,00.

*** **

Processi e attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito del reato in epigrafe sono quelle in cui l'Ente opera:

- come datore di lavoro che assume lavoratori direttamente alle proprie dipendenze;
- come committente di datori di lavoro che assumono lavoratori alle loro dipendenze e che li utilizzano per la prestazione di servizi, opere ed appalti (ivi compresi i subappalti) commissionati dall'Ente.

Assoggettamenti al reato presupposto possono potenzialmente rinvenirsi nella:

- gestione delle Risorse Umane;
- gestione dei servizi resi nel continuo da fornitori;

- gestione dei rapporti di committenza con fornitori di merci, servizi, opere e appalti (ivi compresi i subappalti).

*** **

Obblighi di Condotta

- Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di lavoratori assunti alle dirette dipendenze, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia nella normativa interna.
- Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

*** **

9.12 Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali [Articolo aggiunto dal d.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015 e da d.lgs. 21/2018]

«1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

*** **

❖ **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.)

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 64.500,00 ad Euro 929.400,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.)

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 103.200,00 ad Euro 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinquies* c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 51.600,00 ad Euro 774.500,00

*** **

❖ **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 77.400,00 ad Euro 1.549.000,00

*** **

❖ **Sanzioni penali in materia di scarico idrico** (art. 137 d.lgs. 152/06)

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole

aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperano al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per le violazioni di cui all'art. 137, comma 3, 5, primo periodo, e 13: da Euro 38.700,00 ad Euro 387.250,00;
- Per le violazioni di cui all'art. 137, comma 2, 5, secondo periodo, e 11: da Euro 51.600,00 ad Euro 464.700,00;

➤ Sanzioni interdittive

Per le violazioni di cui all'art. 137, comma 2, 5, secondo periodo, e 11:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 231/2001)**

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236».

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per le violazioni dell'art. 256, comma 1, lett. a), e 6, primo periodo: da Euro 25.800,00 ad Euro 387.250,00;
- Per le violazioni dell'art. 256, comma 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5: da Euro 38.700,00 ad Euro 387.250,00;
- Per la violazione dell'art. 256, comma 3, secondo periodo: da Euro 51.600,00 ad Euro 464.700,00;

➤ Sanzioni interdittive

Per la violazione dell'art. 256, comma 3, secondo periodo:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis d.lgs. 152/2006)**

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo

dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».

Il reato in esame non è listato nel catalogo di cui all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001. L'opportunità di trattarlo egualmente risiede, innanzitutto, nel rischio di possibile verifica, non marginale, nell'ambito dell'attività della società, e in ogni caso in quanto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, anche se -del tutto eccezionalmente- nei confronti dei soli titolari dell'impresa e/o responsabili dell'attività.

➤ Sanzioni interdittive (vs. titolari dell'impresa e/o dei responsabili dell'attività)

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

*** **

❖ **Sanzioni penali in tema di omessa bonifica dei siti** (Art. 257 d.lgs. 152/2006)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

➤ Sanzione pecuniaria

- Per la violazione di cui all'art. 257, comma 1: da Euro 28.500,00 ad Euro 387.250,00;
- Per la violazione di cui all'art. 257, comma 2: da Euro 38.700,00 ad Euro 387.250,00;

*** **

❖ **Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)**

«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettantasette euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica

alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5- bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo».

➤ Sanzione pecuniaria

Per la violazione dell'art. 258, comma 4: da Euro 38.700,00 ad Euro 387.250,00;

*** **

❖ **Violazioni in tema di sistema informatico di controllo di tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis d.lgs. 152/2006)**

«1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

➤ Sanzioni pecuniarie

- Per la violazione dell'articolo 260-bis, comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da Euro 38.700,00 ad Euro 387.250,00;
- Per la violazione dell'articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo: da Euro 51.600,00 ad Euro 464.700,00;

*** **

❖ **Sanzioni penali in tema di emissioni (Art. 279 d.lgs. 152/2006)**

«1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o

comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)(1).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro(2).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva».

➤ Sanzione pecuniaria

Per la violazione di cui all'art. 279, comma 5: da Euro 25.800,00 ad Euro 387.250,00;

*** **

➤ Descrizione dei reati

La materia dei reati ambientali interessa la società come ad alto rischio di mappatura. In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... cagiona..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi, come ad esempio sostanze chimiche, e, più in generale, in qualsiasi comportamento che vada a peggiorare l'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il

mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

*** **

Processi e attività sensibili

smaltimento dei rifiuti tipici dell'ordinaria attività aziendale (e.g. carta, plastica, toner, apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali, ecc.);

- smaltimento dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o da ordinaria manutenzione (tubi neon, parti e componenti elettriche ed elettroniche, impianti frigoriferi e di condizionamento, reagenti e materiale da laboratorio, ecc.);
- stipula di contratti per fornitura dei servizi di pulizia dei locali in uso da parte della società e di trasporto e smaltimento dei rifiuti in uscita dai locali in uso della Società; in particolare l'accertamento che la controparte contrattuale sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- stipula di contratti per l'appalto di lavori di bonifica, costruzione, demolizione, ristrutturazione e risanamento di terreni ed immobili in possesso, proprietà e/o locazione, nella parte riguardante il trattamento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere; in particolare l'accertamento che la controparte contrattuale sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

*** **

Obblighi di condotta

Sul punto, è fatto obbligo al responsabile del Servizio Tecnica/Sicurezza di vigilare sull'adeguatezza delle procedure interne adottate per il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. In particolare è fatto obbligo di valutare attentamente le conseguenze ambientali di ogni scelta compiuta per lo svolgimento dell'attività aziendale. È inoltre fatto obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento difforme rispetto alle prescrizioni.

*** **

9.13 Reati in materia tributaria (Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)

Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. 124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal d.lgs.n.75/2020]

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

*** **

Premessa in tema di rilevanza dei reati tributari per la Responsabilità degli Enti

L'introduzione dei reati tributari tra gli illeciti in grado di determinare la responsabilità da reato dell'ente cambia la prospettiva dalla quale valutare questi aspetti della gestione aziendale: se precedentemente, infatti, le correlate aree di attività venivano considerate fonti di rischio indiretto o strumentale, cioè condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l'entrata in vigore dell'art. 25-*quinquiesdecies* le stesse devono essere valutate come aree a rischio diretto.

Le prevalenti aree a rischio ricadono quindi nella tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi; rischi aggiuntivi sono da tener presenti nelle procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte. I rischi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro si annidano per la società principalmente nell'eventuale concorso alla commissione del reato, tramite la messa a disposizione di strumenti e canali finanziari.

Mentre in generale non è punibile il tentativo di reato (comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dal 30 luglio 2020 (cit., comma 1-*bis*) ha rilevanza penale il tentativo per i reati dichiarativi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 qualora si tratti di operazioni transnazionali e finalizzate ad evadere l'IVA per almeno 10 milioni di euro (nelle rubriche sotto riportate sono evidenziate come "gravi frodi Iva transfrontaliere"). In tali casi sorge la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 non solo ove la frode IVA transfrontaliera, perpetrata nell'interesse o vantaggio dell'ente, sia effettivamente consumata, ma anche nel caso in cui la stessa sia solo tentata.

*** **

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- ❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 d.lgs. 74/2000)**

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

➤ Descrizione del reato

Il reato si perfeziona con l'effettiva presentazione della dichiarazione riportando elementi passivi fittizi (la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false non è punibile a titolo di tentativo). La condotta criminosa si attua indicando, nella dichiarazione sulle imposte sui redditi o sull'IVA, elementi passivi fittizi, per cui tutto ciò che è antecedente alla dichiarazione non assume rilevanza ai fini dell'integrazione del reato. Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Operazioni inesistenti possono essere:

- operazioni mai effettuate e quindi inesistenti oggettivamente;
- operazioni effettuate, ma per le quali si indica una fatturazione superiore rispetto a quella reale (si compie, cioè, una sovrapproduzione);
- operazioni inesistenti soggettivamente, cioè operazioni che sono state effettuate ma tra soggetti diversi, avvalendosi di soggetti interposti (in questo modo viene realizzata la c.d. frode carosello, una frode fiscale complessa che si realizza mediante vari espedienti).

Dei reati che sono disciplinati dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, questo è l'unico per il quale non è prevista una soglia di punibilità data la gravità del reato dovuta alla contabilizzazione e all'utilizzazione di documenti falsi in dichiarazione, accompagnate dal dolo specifico ("al fine di evadere le imposte"). In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

- Per la violazione dell'art. 2, comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00
- Per la violazione dell'art. 2, comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 d.lgs. 74/2000)

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

➤ Descrizione del reato

Il reato si configura in una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento è oggettivamente distinto dalle mere violazioni contabili: si tratta di operazioni simulate, utilizzo di documenti falsi o di altri artifici. Il reato avviene quando, oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, sono compiute operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) ovvero ci si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. Si tratta di condotte alternative tra loro e, quindi, autosufficienti per l'integrazione della fattispecie. In caso di gravi frodi IVA transfrontaliere è punito anche il tentativo di reato.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 774.500,00;

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (Art. 4 d.lgs. 74/2000)

« 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

➤ Descrizione del reato

Il reato è definito "istantaneo", poiché si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele; alcuna rilevanza assume la successiva dichiarazione integrativa effettuata successivamente. Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma sono solo la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 1 e 6, e la dichiarazione annuale relativa all'IVA disciplinata dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 8. Sono escluse invece tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento. La dichiarazione infedele è un reato a dolo specifico consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto": è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o alla omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall'intento di evadere le imposte, intento che deve essere valutato al momento della consumazione del reato, ossia al momento della presentazione della dichiarazione originaria.

É punito anche il tentativo di reato.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro 25.800,00 ad Euro 464.700.00;

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (Art. 5 d.lgs. 74/2000)**

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

➤ Descrizione del reato

È un reato di natura omissiva propria, poiché può essere commesso solo dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. Il reato si consuma istantaneamente allo scadere di un numero di giorni (periodo di ravvedimento) successivi al termine fissato dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'IVA. L'offesa alla trasparenza fiscale, che si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a una determinata soglia: è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno. È un reato a dolo specifico, poiché la presentazione della dichiarazione è intenzionalmente omessa al fine specifico di evadere le imposte.

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA legittima l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare metodologie induttive di controllo fiscale, che prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio, dalla dichiarazione del contribuente stesso.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600;

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 d.lgs. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

➤ Descrizione del reato

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti, cioè nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi che espongono:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- documenti che indicano i corrispettivi o Iva in misura superiore a quella reale;
- operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi;

L'operazione inesistente si riconduce:

- all'inesistenza meramente giuridica, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura;
- all'inesistenza oggettiva, che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Nell'accezione di "altri documenti" rientrano ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. La condotta delittuosa si realizza quanto la fattura o il documento escono dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso; non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta un solo documento per integrare il reato.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità):

- per la violazione dell'art. 8, comma 1: da 25.800,00 a 774.500,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 2-bis: da 25.800,00 a 619.600,00.

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 d.lgs. 74/2000)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

➤ Descrizione del reato

Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario. La fattispecie presuppone che la documentazione contabile sia stata istituita, pertanto la condotta delittuosa è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta: essa si concretizza nell'indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato avviene in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento

della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, tranne quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire gli elementi di prova in altro luogo o da altra fonte. In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, il reato è integrato in tutti i suoi elementi anche nell'ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie. In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

- Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

- ❖ **Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere** (art. 10-*quater* d.lgs. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

- Descrizione del reato

È un reato proprio (commesso esclusivamente dal contribuente) a dolo generico (non è necessario l'ulteriore intento specifico di evasione fiscale), consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute (nella consapevolezza che esse ammontano a più di euro cinquantamila), che si consuma istantaneamente nel momento in cui viene realizzata la compensazione crediti non spettanti o inesistenti, indicandoli nel modulo fiscale di versamento; la condotta criminosa può pertanto essere al contempo commissiva ed omissiva.

- Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità)

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

- Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

❖ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 d.lgs. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

➤ Descrizione del reato

La prevalente giurisprudenza considera “oggetto giuridico” di questo reato non il diritto di credito dell’Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato all’Erario stesso: il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l’impoverimento reale o fittizio del patrimonio aziendale. La condotta delittuosa si connota nel rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. La condotta può consistere: nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un’attività di materiale sottrazione di disponibilità); nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione della consistenza patrimoniale). Questa fattispecie rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell’atto ad ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.

➤ Sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo per profitto di rilevante entità).

Da Euro da 25.800,00 ad Euro 619.600,00.

➤ Sanzioni interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** **

Processi e attività sensibili

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate ex d.lgs. 231/2001 sono IRES ed IVA.

Le attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari sono suddivise su tre livelli, in base alla valutazione dei rischi ex d.lgs. 231/2001, in:

- attività dirette, tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale; esse sono individuate nella gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali:
 - calcolo di imposte e tributi;
 - indicazione, nel modello di dichiarazione, degli elementi necessari per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute;
 - esposizione in dichiarazione di variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al dato civilistico;
 - invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche;
 - versamento di imposte e tributi;
 - presentazione all'erario di richieste per la compensazione di crediti fiscali.

- attività strumentali di primo livello, che si svolgono al di fuori del processo fiscale, ma nel cui ambito è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei processi amministrativo-contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali:
 - contabilizzazione e registrazione delle fatture e/o note emesse e/o ricevute;
 - tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini Iva e delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi;
 - conservazione del bilancio, dei verbali e delle relazioni da cui risulta il reddito imponibile della società
 - determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo ai fini della valutazione delle componenti del reddito;
 - produzione di documenti informatici e loro riproduzione su diversi tipi di supporto (caratteristiche e formati dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali).

- attività strumentali di secondo livello, che sono le attività operative che hanno riflessi sul processo fiscale potenzialmente rilevanti per la commissione di reati tributari 231; esse sono individuate nella gestione dei seguenti processi:
 - gestione del ciclo attivo e delle vendite: selezione dei clienti, negoziazione, sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;
 - gestione del ciclo passivo e degli acquisti: selezione dei fornitori, negoziazione, sottoscrizione e gestione delle vendite e raccolta della relativa documentazione;
 - gestione di operazioni societarie straordinarie: determinazione dei costi/benefici fiscali correlati all'operazione;
 - gestione e monitoraggio dei rapporti con controparti che effettuano movimentazioni finanziarie transfrontaliere.

L'attività di prevenzione del rischio di commissione di reati tributari, o di concorso alla loro commissione (in particolare delle frodi transfrontaliere cosiddette "Carosello"), attività che al contempo presidia il correlato ed impattante rischio reputazionale, si attua mediante:

- conoscenza del presente Modello Organizzativo e delle correlate disposizioni di servizio;
- valutazione del rischio fiscale, cioè del rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario; tale valutazione si svolge attraverso rilevazione, misurazione, gestione, controllo e, ove necessario, azione correttiva delle carenze riscontrate;

- attribuzione di ruoli e responsabilità, secondo l'organigramma aziendale, in relazione al rischio fiscale inerente al livello di attività, ivi inclusi i poteri autorizzativi e di firma, in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte e con adeguate competenze ed esperienze;
- segregazione delle funzioni (autorizzazione, esecuzione, controllo, revisione indipendente delle dichiarazioni fiscali prima che esse siano presentate), anche a livello di sistemi informatici, al fine di evitare la creazione di commistioni di ruoli potenzialmente incompatibili o in conflitto di interessi, o eccessive concentrazioni di responsabilità e/o poteri in capo ad un unico o a pochi soggetti;
- approfondita conoscenza delle controparti che entrano in relazione d'affari con la società;
- osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di adempimenti tributari e antiriciclaggio;
- formazione del personale coinvolto negli adempimenti fiscali e antiriciclaggio.

*** **

Obblighi e divieti di condotta

Tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di rispettare i doveri fondamentali del contribuente e di osservare le specifiche *policies* e disposizioni di servizio aziendali in materia. Inoltre:

- tutti coloro che svolgono attività dirette in ambito fiscale sono tenuti a conformarsi ai seguenti obblighi di condotta;
 - presentare dichiarazioni veritiere in tutti i punti richiesti dalle varie normative;
 - tenere e conservare con diligenza professionale la documentazione fiscale;
 - calcolare esattamente le imposte dovute e provvedere al loro puntuale pagamento;
- tutti coloro che svolgono attività strumentali di primo livello devono:
 - tenere le scritture contabili con diligenza professionale, utilizzando i sistemi informativi aziendali per la gestione della fatturazione attiva e passiva e dei relativi incassi e pagamenti; ciò al fine di assicurare la registrazione di tutte le fasi del processo che generano un costo/ricavo;
 - effettuare i pagamenti solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto e previa formale autorizzazione del gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo.

Indipendentemente dal livello di intervento nelle attività aziendali sensibili alla commissione di reati tributari, per tutti i soggetti sottoposti al presente Modello Organizzativo vige il divieto di porre in essere comportamenti in frode al fisco, quali:

- occultare o distruggere documenti contabili;
- registrare fatture attive/passive e perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- compiere operazioni simulate, soggettivamente o oggettivamente;
- acquisire e registrare nei sistemi amministrativi documenti quali fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la loro registrazione e/o detenzione ai fini probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, con quali si costituiscono elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- omettere la presentazione di obbligatorie dichiarazioni fiscali;

- presentare dichiarazioni fiscali mendaci rispetto ad elementi contabili inesistenti, fittizi o in ogni caso diversi da quelli richiesti dalla disciplina tributaria, ad esempio indicando elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte, così fornendo all'Erario una falsa rappresentazione della situazione contributiva;
- porre in essere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti della controparte, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
 - nel caso di controparti che abbiano superato l'adeguata verifica, dare origine e/o partecipare e/o supportare operazioni per le quali si sospetta che vi sia una relazione con le fattispecie di reati tributari rubricate nel presente Modello Organizzativo;
 - utilizzare conti correnti o libretti di risparmio con intestazione fittizia;
 - accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
 - partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
 - porre in essere operazioni societarie, commerciali e finanziarie che si sviluppano secondo schemi tributari artatamente complessi, quando le medesime operazioni possono essere compiute ricorrendo a schemi di uso comune;
 - simulare l'alienazione o il compimento di altri atti giuridici su beni propri o altri (materiale sottrazione di disponibilità) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute;
 - indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (falsificazione della consistenza patrimoniale) allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

A presidio della fattispecie di reato presupposto regolata in questo capitolo si applicano anche gli obblighi previsti al paragrafo relativo ai "Reati societari" ex art. 25-ter d.lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni di controllo, l'adeguatezza delle procedure operative in ambito fiscale e la loro efficace applicazione, in particolare:

- l'assetto organizzativo interno, incluso il sistema amministrativo-contabile, in termini di definizione di ruoli e responsabilità e di risorse aziendali destinate, secondo principi di segregazione delle funzioni;
- l'attribuzione di ruoli a persone con competenze ed esperienze per lo svolgimento di attività di rilevazione, misurazione e gestione e controllo del rischio fiscale;
- i presidi e i processi organizzativi di contabilizzazione e registrazione dei fatti amministrativi, di calcolo degli importi delle imposte dirette e indirette a carico della Società e del loro regolare pagamento alle scadenze previste dalle normative;

- le metodologie utilizzate per la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, nonché per la gestione di eventuali criticità;
- i controlli di primo livello volti a prevenire la commissione dei reati tributari;
- gli esiti delle verifiche sugli adempimenti tributari, ivi inclusa la disamina del sottostante di operazioni selezionate a campione;
- la situazione e la gestione dei contenziosi fiscali in corso.

*** **

9.14 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001)

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal d.lgs. 125/2016]

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».*

*** **

❖ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00».

➤ Descrizione del reato

Nella fattispecie di cui all'art. 457 c.p. l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 25.800,00 ad Euro 309.800,00

*** **

9.15 Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001)

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015]

«1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

*** **

❖ **Associazione per delinquere** (art. 416, commi 1-5, c.p.)

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

➤ Descrizione del reato

Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso; perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante la eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

➤ Sanzione pecuniaria

Art. 416 c.p., commi 1-5: da 77.400,00 a 1.239.200,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*** **

❖ **Associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

«Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Descrizione del reato

Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell'art. 416-bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il c.d. "metodo mafioso" (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà) seguito per la realizzazione del programma criminoso. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. La tipicità dello schema e della struttura del reato in argomento va infatti colta nelle modalità in cui esso si manifesta e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché le finalità elencate dalla disposizione in questione coprono un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività lecite.

➤ Sanzione pecuniaria

Da Euro 103.200,00 ad Euro 1.549.000,00

➤ Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;

- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicazione di beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*** **

Processi e attività sensibili

Al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte" e dal rischio di commissione di condotte agevolative dell'attività illecita di quest'ultima. In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti commerciali, appalti, forniture, sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità. Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi, già attualmente in essere, previsti in relazione alle attività sensibili (e.g. principi e disposizioni del Codice di Condotta).